



PROVINCIA DI LECCE

SERVIZIO PIANIFICAZIONE SERVIZI DI TRASPORTO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DELLE AUTOSCUOLE

(approvato con deliberazione di C.P. n° 6 del **28.01.2021**)

INDICE

DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DELLE AUTOSCUOLE

Art. 1 - Oggetto e fonti normative	<i>pag. 4</i>
Art. 2 - Definizione e attività delle Autoscuole	<i>pag. 6</i>
Art. 3 - Numero delle autoscuole in ambito territoriale	<i>pag. 7</i>
Art. 4 - Requisiti	<i>pag. 7</i>
Art. 5 - Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.).....	<i>pag. 8</i>
Art. 6 - Capacità finanziaria	<i>pag. 9</i>
Art. 7 - Comunicazioni	<i>pag. 9</i>
Art. 8 - Centri di Istruzione Automobilistica (C.I.A.).....	<i>pag.10</i>
Art. 9 - Locali autoscuole e Centri di Istruzione Automobilistica (C.I.A.)	<i>pag.11</i>
Art. 10 - Arredamento didattico autoscuole e Centri di Istruzione Automobilistica (C.I.A.)	<i>pag.12</i>
Art. 11 - Materiale per le lezioni teoriche autoscuole e Centri di Istruzione Automobilistica (C.I.A.)	<i>pag.12</i>
Art. 12 - Materiale per le esercitazioni e gli esami di guida nelle autoscuole e nei C.I.A.	<i>pag.13</i>
Art. 13 - Corsi di insegnamento	<i>pag.15</i>
Art. 14 - Durata e modalità dei corsi	<i>pag.16</i>
Art. 15 - Registri	<i>pag.16</i>
Art. 16 - Orari di apertura	<i>pag.16</i>
Art. 17 - Informazioni e tariffe	<i>pag.17</i>
Art. 18- Insegnanti di teoria ed Istruttori di guida	<i>pag.17</i>
Art. 19 - Trasferimento del complesso aziendale	<i>pag.18</i>
Art. 20 - Modifica della compagine sociale	<i>pag.19</i>
Art. 21 - Trasformazioni societarie	<i>pag.19</i>
Art. 22 - Interruzione dell'attività	<i>pag.19</i>
Art. 23 - Cessazione dell'attività	<i>pag.20</i>
Art. 24 - Vigilanza e controllo	<i>pag.20</i>
Art. 25 - Verbale ispettivo	<i>pag.21</i>
Art. 26 - Provvedimenti	<i>pag.21</i>
Art. 27 - Sospensione	<i>pag.22</i>
Art. 28 - Revoca	<i>pag.23</i>
Art. 29 - Sanzioni	<i>pag.23</i>
Art. 30 - Osservatorio e Commissione Permanente.....	<i>Pag.23</i>

ESPLETAMENTO ESAMI PER IL RICONOSCIMENTO ALL'IDONEITA' PER INSEGNANTI DI TEORIA E PER ISTRUTTORI DI GUIDA

Art. 31 - Soggetti interessati	<i>pag.24</i>
Art. 32 - Modalità per il conseguimento dell'attestato	<i>pag.24</i>
Art. 33 - Requisiti per l'ammissione all'esame	<i>pag.24</i>
Art. 34 - Estensione dell'Insegnamento - Requisiti per l'ammissione all'esame	<i>pag.25</i>
Art. 35 - Modalità di svolgimento dei corsi.....	<i>pag.26</i>
Art. 36 - Avviso pubblico	<i>pag.28</i>
Art. 37 - Domanda di ammissione	<i>pag.28</i>
Art. 38 - Commissione esaminatrice	<i>pag.29</i>
Art. 39 - Commissione esaminatrice - Norme di funzionamento	<i>pag.30</i>
Art. 40 - Sessioni d'esame	<i>pag.30</i>
Art. 41 - Materie d'esame	<i>pag.30</i>
Art. 42 - Svolgimento delle prove di esame	<i>pag.31</i>
Art. 43 - Svolgimento delle prove scritte	<i>pag.32</i>
Art. 44 - Adempimenti dei concorrenti e della Commissione al termine delle prove scritte	<i>pag.33</i>
Art. 45 - Prove orali	<i>pag.33</i>
Art. 46 - Verbale delle operazioni d'esame	<i>pag.33</i>
Art. 47 - Dichiarazione di idoneità e rilascio dell'attestato	<i>pag.33</i>
Art. 48 - Mancato conseguimento dell'idoneità	<i>pag.34</i>
Art. 49 - Conversione di abilitazione di istruttore di guida da militare a civile	<i>pag.34</i>
Art. 50 - Sospensione e revoca dell'abilitazione	<i>pag.35</i>
Art. 51 - Elenco Provinciale	<i>pag.35</i>

NORME FINALI

Art.52 – Rinvio Normativo	<i>pag.35</i>
Art.53 – Entrata in vigore	<i>pag.35</i>

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DELLE AUTOSCUOLE

Art. 1

OGGETTO E FONTI NORMATIVE

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni e la vigilanza tecnico-amministrativa sulle Scuole per l'educazione stradale e la formazione dei conducenti denominate "autoscuole", attribuite alla Provincia con D.Lgs. n. 112/98 art.105 lettera a), b), c) e da decreti e direttive emanati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
2. Il quadro normativo è il seguente:
 - a) D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59 come s.m.i.;
 - b) Legge 8 agosto 1991, n. 264 "Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto", integrata dalla Legge 4/01/1994, n. 11 "Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi";
 - c) Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i., in particolare l'art. 123;
 - d) Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione del Codice della Strada" e s.m.i., in particolare gli artt. 334, 335 e 336;
 - e) Decreto Ministeriale 17 maggio 1995, n. 317 "Regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole" e s.m.i., tra cui il Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7 "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo delle attività economiche e la nascita di nuove imprese", convertito con Legge 2 aprile 2007, n. 40, il Decreto del Ministero dei Trasporti del 10 gennaio 2014, n. 30 "Regolamento recante modifiche alla disciplina dell'attività delle autoscuole e dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti e di istruttori di autoscuole" - Capo I e il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 12 marzo 2015 n. 46 "Regolamento recante regime giuridico di alcuni veicoli utilizzati dalle autoscuole per le esercitazioni e gli esami per il conseguimento delle patenti di guida";
 - f) Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 29 luglio 2003 "Accreditamento dei soggetti pubblici e privati che possono svolgere corsi per il recupero dei punti della patente di guida" e s.m.i., da ultimo modificato dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 20 gennaio 2015 "Modifiche al Decreto 29/07/2003, concernente i programmi dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida";
 - g) Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 settembre 2003 "Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE (Decreto 40T);
 - h) Decreto del Ministero dei Trasporti 6 ottobre 2006 "Attuazione delle norme concernenti la formazione professionale dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada, con riferimento alla direttiva 94/55/CE";
 - i) Decreto del Ministero dei Trasporti 7 febbraio 2007 "Enti per la formazione dei conducenti professionali e programmi del corso e procedure d'esame per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente" e s.m.i.;

- j) Decreto del Capo del Dipartimento dei Trasporti Terrestri 7 febbraio 2007, n. 371 "Rilascio della carta di qualificazione del conducente";
 - k) Decreto del Capo del Dipartimento dei Trasporti Terrestri 7 febbraio 2007, n. 80 "Gestione dei punti della carta di qualificazione del conducente";
 - l) Legge 29 luglio 2010, n. 120 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale" in particolare l'art. 20 che apporta modifiche agli artt. 121, 122 e 123 del C.d.S.;
 - m) Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 gennaio 2011, n. 17 "Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti e istruttori di autoscuola", modificato ed integrato dal Decreto del Ministero dei Trasporti del 10 gennaio 2014, n. 30 "Regolamento recante modifiche alla disciplina dell'attività delle autoscuole e dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti e di istruttori di autoscuole" - Capo II;
 - n) Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59 "Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti le patenti di guida";
 - o) Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 20/04/2012 "Disciplina delle esercitazioni di guida in autostrada, su strade extraurbane ed in condizioni di visione notturna, del minore autorizzato e dell'aspirante al conseguimento della patente di categoria B", successivamente modificato dal Decreto Ministero dei Trasporti – 03/10/2012- esercitazioni di guida per patenti di categoria B;
 - p) Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni" che conferma le competenze sopra definite in capo alle Province, quali Enti di area vasta, rientrando tra le funzioni fondamentali (ai sensi dell'art. 1, comma 85);
 - q) Regolamento per la disciplina dell'attività delle autoscuole approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 9 del 12.03.2012;
 - r) Si applicano, inoltre, la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";
 - s) Si applica altresì la Legge 24 novembre 1981, n. 689 "Legge di depenalizzazione", nonché per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, l'art. 16 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione".
3. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, si applica l'art.16 della Legge 2003 n.3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione".

Art. 2 DEFINIZIONE E ATTIVITA' DELLE AUTOSCUOLE

1. Si definiscono "AUTOSCUOLE" le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti, soggette a vigilanza tecnica ed amministrativa da parte delle Province.
2. Le autoscuole possono svolgere, oltre all'attività di insegnamento alla guida, così come previsto dall'art.335 del regolamento di esecuzione del codice della strada, anche tutte quelle pratiche necessarie per il conseguimento dell'idoneità alla guida e per il rilascio delle patenti e dei documenti di

abilitazione e di qualificazione professionale, comprese le relative certificazioni, nonché tutte le altre pratiche relative alla patente di guida, come previsto agli art.li 6,7,8, della legge 8 agosto 1991, n.264.

3. Le autoscuole svolgono attività di educazione stradale, di istruzione e formazione dei conducenti di veicoli a motore come previsto dall'art.335 del regolamento di esecuzione del C.d.S. previo accertamento dei requisiti prescritti dal presente regolamento.
4. Le autoscuole possono svolgere attività di educazione stradale per gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, anche presso le sedi scolastiche.
5. L'attività delle Autoscuole è soggetta alla vigilanza amministrativa e tecnica da parte della Provincia di Lecce. Ai fini dell'apertura di una nuova autoscuola è consentito il ricorso alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività' (S.C.I.A.), secondo il modello fornito dall'Ente, da inoltrarsi al Servizio Pianificazione Servizi di Trasporto dell'Ente stesso. Detta dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'Autoscuola e contenere tutti i dati relativi ai requisiti tecnici e amministrativi previsti dalla vigente normativa e conformi a quanto di seguito riportato, nonché essere munita di tutti gli allegati di legge in originale, ove richiesti. Detta dichiarazione resta comunque subordinata al procedimento di verifica della documentazione e dei requisiti dichiarati da parte della Provincia di Lecce.
6. La dichiarazione può essere presentata da chiunque abbia i requisiti di cui al c. 5 dell'art. 123 del D.Lgs 285/02 e s.m.i. a condizione che venga soddisfatto quanto previsto al c. 4 del citato articolo in ordine al possesso dei requisiti tecnici, giuridici e finanziari da parte del soggetto richiedente.
7. La S.C.I.A. non può essere presentata dai soggetti che si trovino nelle condizioni di cui al c. 6 del citato art 123 del D.Lgs 285/92 e s.m.i..
8. L'attività didattica, l'insegnamento teorico e le esercitazioni di guida possono essere rivolte ad allievi senza limitazioni territoriali. Resta tuttavia inteso che nel caso di reclutamento degli allievi dai paesi limitrofi, il loro trasporto presso la sede dell'autoscuola, per la frequenza dei corsi di teoria, se svolto in maniera continuativa e giornaliera, potrà avvenire avvalendosi "esclusivamente" di servizi di autonoleggio riconosciuti ed autorizzati. Il ricorso ad altri servizi di noleggio non riconosciuti comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa in materia di trasporto abusivo.
9. La dotazione delle autoscuole deve essere conforme a quanto disciplinato dagli art.li 4, 5, 6 del Decreto n.317/95 e s.m.i., oltre a quanto prescritto nel seguito.
10. Ai sensi del Decreto del Ministero dei Trasporti del 29 luglio 2003, le autoscuole autorizzate possono svolgere corsi per il recupero dei punti per tutte le categorie di patenti.
11. Al fine di migliorare e stimolare la concorrenza in termini di qualità dei servizi resi, oltre alle attività finalizzate alle verifiche amministrative e tecniche, la Provincia di Lecce istituisce graduatorie annuali di qualità per le autoscuole operanti sul territorio da determinarsi sulla base di un apposito sistema descritto nel successivo articolo 24 del presente regolamento.
12. Le autoscuole sono autorizzate per la preparazione dei candidati:
 - a) il conseguimento di tutte le patenti di guida di cui al D.M. del 17.05.95, n.317 e s.m.i.;
 - b) gli esami di revisione delle patenti di cui al punto a precedente punto a);
 - c) il conseguimento dei Certificati di Abilitazione Professionale (C.A.P.);
 - d) il conseguimento dei Certificati di Qualificazione del Conducente (C.Q.C.) e dei Certificati di Formazione Professionale (C.F.P.), sempre che preventivamente autorizzate dalla Direzione Generale Territoriale (D.G.T) del sud;
13. Le autoscuole, inoltre, possono preparare candidati agli esami di idoneità per il conseguimento dell'abilitazione quale insegnante di teoria e/o istruttore di guida, ai sensi del D.M. 26 Gennaio 2011, n. 17 e s.m.i..

Art. 3
NUMERO DELLE AUTOSCUOLE IN AMBITO TERRITORIALE

1. Non sussistono specifiche limitazioni numeriche al numero delle Autoscuole nell'ambito del territorio provinciale.

Art. 4
REQUISITI

1. Ai fini dell'avvio dell'attività il titolare deve avere la gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti dell'Amministrazione Provinciale.
2. Coloro che intendono esercitare l'attività di gestione di autoscuole possono procedere a mezzo di S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) da inoltrarsi al Dirigente del Servizio Pianificazione Servizi di Trasporto della Provincia di Lecce (che di seguito, per brevità, verrà denominato "Dirigente").
3. Nel caso di società od enti la dichiarazione deve essere effettuata da persona munita di procura da parte del legale rappresentante della società od ente secondo quanto previsto dall'art.335 del Regolamento di esecuzione del C.d.S. e dell'art. 123 comma 4 del C.d.S. La procura deve essere comunque presentata da parte della società o dell'ente. Nel conseguente provvedimento provinciale sono riportate oltre alle generalità del delegato, anche quelle del rappresentante legale della società o dell'ente che ha richiesto l'autorizzazione. Detta S.C.I.A. resta pertanto comunque subordinata all'accertamento del perfezionamento dell'iter da parte della Provincia, da completarsi nei 30 (trenta) giorni successivi alla relativa presentazione. In caso di documentazione inadeguata, incompleta o insufficiente la Provincia comunicherà l'esito del procedimento di verifica al soggetto interessato che non potrà proseguire l'attività.
4. I requisiti morali e personali per intraprendere l'attività sono:
 - a) aver compiuto 21 (ventuno) anni;
 - b) essere in possesso del diploma di istruzione di secondo grado;
 - c) essere in possesso delle abilitazioni di Insegnante di teoria ed Istruttore di guida, con un'esperienza almeno biennale da comprovarsi mediante contratti di lavoro e di incarico e idonea certificazione attestante il regolare svolgimento della prestazione da parte di soggetto titolato. Detta documentazione dovrà essere coerente con quanto risultante sul certificato di idoneità di Insegnante e/o Istruttore;
 - d) non essere stato dichiarato delinquente per i casi previsti dagli artt. 102, 103, 105 e 108 del Codice Penale;
 - e) non essere stati sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
 - f) non essere stati interdetti o inabilitati o dichiarati falliti, ovvero che non siano in corso, nei loro confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
 - g) non avere cause di divieto o di decadenza previste dalla Legge 31 maggio 1965, n.575 "Disposizioni contro la mafia" e successive modificazioni e integrazioni.
 - h) non essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'art.120 comma 1 del C.d.S.;
5. Qualora venga meno uno dei requisiti di cui al comma 4 lett. d), e), f), g) e h), l'attività sarà revocata.
6. I requisiti tecnici per ottenere il rilascio dell'autorizzazione sono, in conformità alle disposizioni ministeriali richiamate nell'art. 123 c. 10 del D.Lgs 285/92:
 - disporre di locali idonei e specificatamente attrezzati,
 - disporre di adeguata dotazione di mezzi per le esercitazioni di guida e per gli esami corrispondenti alle categorie di patente richieste;
7. Qualora l'autorizzazione sia rilasciata a persone giuridiche, i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale

rappresentante o, nel caso di società o enti, alla persona da questi delegata. Qualora l'esercizio dell'attività sia in capo di società non aventi personalità giuridica, i requisiti prescritti devono essere posseduti dal socio amministratore. Quando ci siano più soci amministratori di società non aventi personalità giuridica, tali requisiti devono essere posseduti da ognuno di questi (art. 335 comma 2 del Regolamento di esecuzione del C.d.S.)

8. L'ammissione all'esercizio dell'autoscuola ed il tariffario devono essere esposti, in modo ben visibile al pubblico, nell'ingresso o nell'ufficio di segreteria della stessa autoscuola.
9. In ogni caso, il titolare dell'autoscuola deve avere la gestione diretta, personale e permanente dell'esercizio. E' esclusa quindi la possibilità che l'attività avviata da un soggetto possa essere gestita da un soggetto diverso, nonché la possibilità che società ed enti possano esercitare l'attività attraverso persona delegata.
10. Per l'apertura di ulteriori sedi da parte di un soggetto già attivo è necessario un responsabile didattico che sia insegnante ed istruttore con esperienza biennale, comunque appartenente formalmente al contesto aziendale; l'apertura di altre sedi (sedi secondarie) è consentita nel solo territorio provinciale ove insiste la sede principale.

Art. 5

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'

1. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), utilizzando esclusivamente il modello predisposto dall'Ente, redatta in carta semplice e sottoscritta dal titolare dell'impresa individuale o dal legale rappresentante della società, deve essere indirizzata al Dirigente del Servizio Pianificazione Servizi di Trasporto.
2. Alla S.C.I.A. dovranno essere allegati in originale o copia autenticata i seguenti documenti:
 - a) attestazione di adeguata capacità finanziaria, ai sensi del successivo art. 6 e delle disposizioni ministeriali in merito;
 - b) copia semplice dell'atto costitutivo della Società di Persone;
 - c) copia semplice dell'atto costitutivo e dello Statuto per tutti gli altri tipi di Società;
 - d) originali o copie autenticate dei certificati di idoneità quale Insegnante di teoria ed Istruttore di guida, rilasciato da un Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri o da una Provincia;
 - e) planimetria dei locali adibiti all'attività, in scala 1:100, debitamente quotata, redatta da tecnico abilitato, con l'indicazione analitica della superficie, ai sensi del successivo art. 9;
 - f) dichiarazione giurata, resa e sottoscritta da tecnico abilitato, che i locali da destinare ad autoscuola sono conformi alle vigenti norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti in materia edilizia ed urbanistica, in particolare che i locali rispettano le vigenti norme in materia di accessibilità ed abbattimento delle barriere architettoniche (L. 13/1989 e D.M. 236/1989 e s.m.i.);
 - g) certificato di agibilità (o attestazione di agibilità), relativo ai locali interessati, nel quale certificato deve espressamente risultare che i locali sono agibili per attività di autoscuola o attività compatibile;
 - h) titolo di proprietà del fabbricato, contratto di locazione dello stesso, o altro atto attestante la piena disponibilità dei locali, in originale o copia autenticata;
 - i) copia di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
 - j) nel caso di società, copia di un documento di riconoscimento in corso di validità dei soggetti di cui all'art. 5 comma 3;
 - k) attestazione del versamento di **€ 155,00** (centocinquantacinque/00), effettuato sul c.c. n°14554737, intestato a "Provincia di Lecce -Servizio Tesoreria" indicando nella causale "Diritti per spese istruttorie autorizzazione apertura autoscuola".

Art. 6

CAPACITA' FINANZIARIA

1. Le persone fisiche o giuridiche che intendono svolgere l'attività di autoscuola, devono dimostrare adeguata capacità finanziaria in conformità al c. 4 dell'art. 123 del D.Lgs. 285/92.

2. La capacità finanziaria, ai sensi dell'art.2 D.M. 317/95, può essere comprovata da uno dei seguenti documenti:
- a) certificato attestante la proprietà di beni immobili, liberi da gravami ipotecari, di valore non inferiore a € 51.645,69;
 - b) attestazione di affidamento, relativa ad un importo di € 25.822,84 rilasciata, nelle varie forme tecniche, da:
 - aziende o istituti di credito;
 - società finanziarie con cap. sociale non inferiore a € 2.582.284,50.
- In caso di modifiche conseguenti all'emanazione di normative nazionali, si procederà al corrispondente adeguamento di quanto riportato nel presente articolo.

Art. 7 COMUNICAZIONI

1. I soggetti titolari di autoscuole sono tenuti a comunicare:
- a) ogni mutamento civilistico dell'impresa, in virtù del quale non permanga in qualità di soggetto civilisticamente e professionalmente responsabile, il titolare precedente o un socio o un amministratore originari, che operavano già nell'impresa stessa, purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 comma 4;
 - b) trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o particolare.
2. Nel caso di cui al comma 1 lett. b), il cessionario deve procedere a nuova dichiarazione di inizio attività mentre il cedente, il quale, contestualmente, con atto separato, deve dichiarare di volervi rinunciare.
3. Nel caso di decesso o sopravvenuta incapacità fisica o giuridica del titolare o del socio e dell'amministratore di società esercente l'attività di autoscuola, l'attività può essere proseguita provvisoriamente a condizione che venga fatta richiesta, dagli eredi o dagli aventi causa del titolare o del socio o dell'amministratore, al Dirigente e a condizione che venga accertato il permanere dei requisiti minimi di legge. Alla domanda dovranno essere allegati copia di un documento di riconoscimento in corso di validità ed il certificato di morte, o il certificato medico attestante l'incapacità fisica o ancora, il provvedimento di incapacità giuridica del soggetto. Il prosieguo temporaneo dell'attività, sotto forma di "nulla osta" provvisorio avrà validità non superiore a sei mesi.
4. La domanda di cui al comma precedente deve essere presentata entro 60 (sessanta) giorni dalla data del decesso o dalla data del certificato medico o del provvedimento attestanti l'incapacità fisica o l'incapacità giuridica del soggetto.
5. Il disposto dei precedenti commi si applica anche in caso di recesso da Società dell'unico socio o amministratore al quale è stata rilasciata l'autorizzazione.
6. Se varia la sola denominazione della autoscuola, senza la modifica della ragione sociale o composizione e senza trasferimento della sede, il titolare o il legale rappresentante dovrà richiedere, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica, con istanza al Dirigente, l'aggiornamento dell'autorizzazione, dichiarando che la nuova denominazione è stata variata anche presso la C.C.I.A.A. di Lecce.
7. In tutti i casi di trasformazione o modifica, diversi da quelli disciplinati al comma 1 e al comma 3, si dovrà procedere, mediante comunicazione da inoltrare al Dirigente entro 30 (trenta) giorni dalla trasformazione o modifica, e alla verifica, se del caso, del possesso dei requisiti di cui all'art.4 in capo ai nuovi soci o ai nuovi amministratori. L'amministrazione si riserva il diritto di esprimere parere negativo nei 30 (trenta) giorni successivi.
8. Per il trasferimento della sede, il titolare o il legale rappresentante dovrà richiedere, con istanza al Dirigente, secondo il modello predisposto dalla Provincia, l'aggiornamento dell'autorizzazione, allegando i documenti di cui all'art.5 comma 2 lett. e), f), g), h), i), j).
9. Per ogni provvedimento che comporta l'effettuazione da parte della Provincia di sopralluoghi finalizzati a verifiche tecniche, dovrà essere corrisposto all'Ufficio trasporti della Provincia, quale onere per l'istruttoria tecnica della pratica, l'importo di **€. 105,00** (centocinque/00) tramite

versamento sul cc n. 14554737;

10. I termini di cui ai commi 7 e 8 costituiscono disposizioni per il regolare funzionamento delle autoscuole ed il loro mancato rispetto comporta, come pure il trasferimento della sede senza comunicazione, nei confronti dell'autoscuola o Centro di Istruzione inadempiente, l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 26 e seguenti del presente regolamento.
11. L'attività deve essere iniziata a pena di decadenza entro 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di inizio attività ed entro i successivi 30 (trenta) giorni dovrà essere presentata alla Provincia documentazione atta ad attestare l'avvenuta denuncia di inizio attività presso il Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Lecce.
12. Il termine di cui al comma 10 per la presentazione alla Provincia della documentazione atta ad attestare l'avvenuta denuncia di inizio attività presso il registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Lecce costituisce disposizione per il regolare funzionamento delle autoscuole ed il suo mancato rispetto comporta l'applicazione, nei confronti dell'autoscuola inadempiente, delle sanzioni previste dall'art. 29 del presente regolamento.
13. Chi inizia l'attività senza previa dichiarazione o manca dei requisiti prescritti dal presente regolamento e/o dalla legge è punito con una sanzione amministrativa conforme a quanto fissato dal c. 11 dell'art. 123 del D.Lgs 285/92.

Art. 8

CENTRI DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA

1. A due o più autoscuole è data facoltà a consorziarsi secondo quanto disposto dal Codice Civile (artt. 2602 e seguenti) e costituire Centri di istruzione automobilistica (C.I.A.) il cui riconoscimento è stabilito dall'art. 123 c. 7 del D.Lgs 285/92 e s.m.i. e dagli artt. 3 e 7 del D.M. 317/95. Se le singole autoscuole demandano al C.I.A. anche l'effettuazione di corsi teorici devono, tra l'altro, indicare alla Provincia:
 - a. le generalità degli insegnanti;
 - b. l'ubicazione dei locali da adibire all'attività del C.I.A. così come previsto dall'art.11 del presente regolamento.
2. I consorzi devono, altresì, comunicare alla stessa autorità:
 - a. la denominazione delle autoscuole aderenti;
 - b. il responsabile del C.I.A.;
 - c. le generalità degli istruttori;
 - d. l'ubicazione della sede del C.I.A., i locali da adibire a C.I.A., devono essere diversi da quelli delle autoscuole consorziate e situati in uno dei Comuni in cui le stesse sono dislocate.
3. Il C.I.A. deve essere dotato di:
 - a) veicoli necessari per assolvere le funzioni demandate dalle autoscuole aderenti;
 - b) attrezzatura didattica di cui agli artt. 10, 11, e 12 del presente regolamento.
4. Il responsabile del C.I.A. deve essere in possesso dei requisiti analoghi a quelli richiesti per i titolari di autoscuola.
5. Le autoscuole consorziate possono demandare al C.I.A. i seguenti corsi di insegnamento:
 - a) sia teorici che pratici, relativamente a determinate categorie di patente;
 - b) solo insegnamento teorico per tutte o per parte delle categorie di patente;
 - c) solo istruzione pratica per tutte o per parte delle categorie di patente.

Possono inoltre continuare ad esercitare la loro attività singolarmente purché siano dotate, tra l'altro, dei locali degli insegnanti, degli istruttori e dei veicoli necessari per l'esercitazione e per la presentazione agli esami degli allievi iscritti nei propri registri, e non inviati al C.I.A., nonché della prescritta attrezzatura didattica. Tale attività può essere limitata all'effettuazione di corsi teorici e pratici, o solo teorici, o solo pratici per il conseguimento di determinate categorie di patenti.

6. Ai C.I.A. confluiscono solo gli allievi iscritti presso le autoscuole aderenti al Centro stesso e vengono annotati su apposito registro. Non è consentito iscrivere allievi direttamente nel C.I.A. (art. 7 comma 6 del D.M. 317/95), non è consentito riconoscere il C.I.A. che abbia sede in comune diverso da uno di quelli in cui siano dislocate le autoscuole consorziate.
7. Gli esami di guida per il conseguimento della patente di categoria A possono essere effettuati presso i C.I.A. se questi sono provvisti di piste dichiarate idonee dal Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti.
8. Ai sensi dell'art. 105 lett. b) del D.Lgs. 112/98 la Provincia, previa istanza del responsabile del C.I.A. e verificata la sussistenza dei requisiti prescritti dal presente articolo, è tenuta a riconoscere i C.I.A. a tutti gli effetti legali.
9. Qualora al consorzio aderiscano autoscuole aventi sede in comuni appartenenti a province diverse e limitrofi a quelli in cui è ubicato il C.I.A., il riconoscimento di cui al precedente comma, è effettuato dall'ufficio provinciale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione nella cui circoscrizione territoriale è ubicata la sede del Centro. Detto ufficio provvede alle relative comunicazioni alle autorità presso cui è stata prodotta la dichiarazione riferita all'attività delle singole autoscuole aderenti nonché ai direttori degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per i conseguenti adempimenti.
10. Non è consentito riconoscere il C.I.A. che abbia sede in comune diverso da uno di quelli in cui siano dislocate le autoscuole consorziate ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.M. 317/95.
11. La domanda per il riconoscimento del C.I.A., sottoscritta dal responsabile, secondo il modello predisposto dalla Provincia, deve essere indirizzata al Dirigente del Servizio Trasporti e Mobilità.
12. I Centri di Istruzione Automobilistica, formati dai consorzi delle autoscuole riconosciuti ai sensi dell'art. 123 comma 7 del codice della strada e dotati di un'aula di teoria, possono svolgere corsi per il recupero dei punti per tutte le categorie di patenti di guida; al riguardo si fa presente che, vigendo il divieto di iscrivere allievi direttamente al centro di istruzione, come previsto dall'art. 7, comma 6, del D.M. 17/05/1995, n.317, le autoscuole dovranno iscrivere gli allievi al corso di recupero dei punti presso le loro sedi (con annotazione nel registro di iscrizione al corso per il recupero punti della patente di guida) e poi conferirli al centro di istruzione automobilistica, presso il quale devono essere tenuti uno specifico registro di iscrizione in cui, accanto al nominativo del partecipante deve essere indicata (anche con la semplice annotazione del codice) l'autoscuola di provenienza nonché un registro di frequenza del corso.
13. Le autoscuole autorizzate per il rilascio delle patenti professionali possono aderire ad un solo consorzio. La Provincia controllerà e sanzionerà le autoscuole che hanno dato adesione a più consorzi oppure operano con altri consorzi pur non facendone parte.

Art.9

LOCALI AUTOSCUOLE E CENTRI DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA

1. I locali delle autoscuole e dei Centri Istruzione Automobilistica (C.I.A.) devono comprendere:
 - a) **un'aula di almeno 25 mq.** di superficie e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno 1,50 mq, dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico;
 - b) **un ufficio di segreteria di almeno 10 mq.** di superficie antistante l'aula oppure laterale alla stessa con ingresso autonomo;
 - c) servizi igienici composti da bagno ed antibagno, illuminati ed aerati.
 - d) *Servizi igienici, composti da bagno ed antibagno, illuminati ed aerati, attrezzati per le disabilità, il cui accesso non sia consentito esclusivamente dall'aula dedicata alle lezioni teoriche (solo per le autoscuole allestite in nuovi locali o per le autoscuole richiedenti trasferimento sede dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento).
2. L'altezza minima di tali locali è quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede l'autoscuola o il C.I.A.
3. I criteri dettati dal presente articolo non si applicano alle autoscuole autorizzate anteriormente all'entrata in vigore del D.M. 317/95, anche se negli stessi locali si svolge l'attività di consulenza di cui alla legge 8 agosto 1991, n.264; tali criteri si applicano alle autoscuole che trasferiscono la propria sede

a qualsiasi titolo, escluse le ipotesi di sfratto o chiusura al traffico della strada, in locali diversi da quelli in cui l'attività veniva esercitata anteriormente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto.

Art. 10

ARREDAMENTO DIDATTICO NELLE AUTOSCUOLE E CENTRI DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA

1. L'arredamento minimo dell'aula d'insegnamento è costituito, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 317/95 e s.m.i. e fatti salvi gli eventuali aggiornamenti, almeno dai seguenti elementi:
 - a) una cattedra od un tavolo per l'insegnante;
 - b) una lavagna delle dimensioni minime di metri 1,10x0,80 o lavagna luminosa;
 - c) posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula per ogni allievo.

Art. 11

MATERIALE PER LE LEZIONI TEORICHE NELLE AUTOSCUOLE E CENTRI DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA

1. Il materiale didattico minimo per l'insegnamento teorico è costituito da:
 - a) una serie di cartelli con le segnalazioni stradali:
 1. segnaletica verticale,
 2. segnaletica orizzontale,
 3. segnaletica luminosa;
 - b) un quadro elettrico con impianto di illuminazione dei motoveicoli e degli autoveicoli;
 - c) tavole raffiguranti le cinture di sicurezza, il casco e la loro funzione;
 - d) tavole raffiguranti i dispositivi per ridurre l'inquinamento atmosferico;
 - e) tavole raffiguranti gli interventi di primo soccorso;
 - f) pannelli ovvero tavole relativi al trasporto di merci pericolose e carichi sporgenti;
 - g) una serie di tavole raffiguranti i principali organi del motore, gli impianti di raffreddamento, di lubrificazione, di accensione, il carburatore, la pompa d'iniezione, gli elementi frenanti, le sospensioni, la struttura della carrozzeria degli autoveicoli, la struttura dei motoveicoli;
 - h) un gruppo motore a scoppio e uno diesel anche in scala ridotta pur se monocilindrico, sezionato, dove siano evidenziati il monoblocco, l'impianto di raffreddamento e di lubrificazione; un cambio e freni idraulici; le sospensioni, una ruota con pneumatico sezionato, una pompa di iniezione sezionata;
 - i) una serie di cartelli raffiguranti il motore diesel, l'iniezione, l'alimentazione, servosterzo, l'idroguida, gli impianti e gli elementi frenanti dei veicoli industriali;
 - j) una serie di cartelli raffiguranti gli organi di traino dei veicoli industriali, le loro sospensioni, gli organi di frenatura dei rimorchi, la diversa classificazione di detti veicoli;
 - k) elementi frenanti sia per il freno misto che per quello del tipo ad aria compressa, compresi gli elementi di frenatura del rimorchio.
2. Il materiale didattico di cui al comma 1, può essere sostituito da supporti audiovisivi o multimediali, la cui conformità ai programmi è dichiarata dal titolare o, se del caso, dal legale rappresentante dell'autoscuola, anche per eventuali ulteriori sedi della stessa. Non sono ammessi corsi con il sistema e-learning.
3. L'eventuale emanazione di nuova normativa, dopo l'approvazione del presente Regolamento, che introduca modifiche alle vigenti norme di settore, comporterà il recepimento automatico della stessa.

Art. 12
MATERIALE PER LE ESERCITAZIONI E GLI ESAMI DI GUIDA NELLE
AUTOSCUOLE E NEI CENTRI DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA

1. Il materiale didattico per le esercitazioni di guida e per l'effettuazione dei relativi esami è costituito da:
 - a. **Per la patente del tipo AM:** Ciclomotore a due ruote (categoria L1e) con velocità massima di costruzione non superiore a 45 Km/h, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50cc se a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici - veicolo a 3 ruote (categoria L2e) con velocità massima per costruzione non superiore a 45 Km/h e caratterizzati da un motore, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50cc se ad accensione comandata, oppure la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici - quadricicli leggeri la cui massa in ordine di marcia è inferiore o pari a 425 kg. (categoria L6e), con velocità massima per costruzione fino a 45 km/h e cilindrata fino a 50 cc per i motori ad accensione comandata (o potenza fino a 4 o 6 kw per gli altri motori);
 - b. **Per la patente di tipo A1:** motociclo di categoria A1 senza sidecar, di una potenza nominale massima di 11 kW e con rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg e capace di sviluppare una velocità di almeno 90 km/h. Se il motociclo è a motore a combustione interna, la cilindrata del motore è almeno di 120cc. Se il motociclo è a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo è di almeno 0,08 kW/kg. E' consentita una tolleranza di 5 cm³ sotto la cilindrata minima già prescritta;
 - c. **Per le patenti di tipo A2:** motociclo senza sidecar, di una potenza nominale di almeno 20 kW ma non superiore a 35 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg. Se il motociclo è a motore a combustione interna, la cilindrata del motore è almeno di 250 cm³. Se il motociclo è a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo è di almeno 0,15 kW/kg. E' consentita una tolleranza di 5 cm³ sotto la cilindrata minima già prescritta;
 - d. **Per le patenti di tipo A:** (senza limiti) - Motociclo senza sidecar, la cui massa a vuoto supera 180 kg, con potenza nominale di almeno 50 kW. Lo Stato membro può accettare una tolleranza di 5 kg sotto la massa minima prescritta. Se il motociclo è a motore a combustione interna, la cilindrata del motore è almeno di 600cc. Se il motociclo è a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo è di almeno 0,25 kW/kg. E' consentita una tolleranza di 5 cm³ sotto la cilindrata minima già prescritta;
 - e. **Per la patente di tipo B1:** quadriciclo a motore (L7e), capace di sviluppare una velocità di almeno 60 km/h, dotato di retromarcia (veicolo esonerato dall'obbligo dei doppi comandi);
 - f. **Per la patente di tipo B:** veicolo a motore della categoria B a quattro ruote, con cambio manuale e/o automatico, dotato dei doppi comandi, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h;
 - g. **Per la patente di tipo B96:** veicolo a motore della categoria B a quattro ruote, dotato dei doppi comandi, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h, quale motrice, ed un rimorchio di massa massima autorizzata superiore a 750 kg., tale che la massa massima autorizzata del complesso superi i 3.500 kg. ma non i 4.250 kg.;
 - h. **Per la patente di tipo BE:** veicolo a motore della categoria B a quattro ruote, dotato dei doppi comandi, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h quale motrice, e un rimorchio con massa limite di almeno 1.000 kg. Il complesso (di massa massima autorizzata superiore a 4.250 kg. ma non superiore a 7.000 kg.) deve essere capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h. Lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e larghezza almeno pari a quelle della motrice; il cassone può anche essere leggermente meno largo della motrice, purché, in tal caso, la visione posteriore risulti possibile soltanto attraverso gli specchietti retrovisori

esterni di quest'ultima. Il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva;

- i. **Per le patenti di tipo C1**: veicolo di categoria C1 con massa limite pari o superiore a 4 000 kg, lunghezza pari o superiore a 5 m, capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; esso deve disporre di ABS e deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice;
- j. **Per le patenti di tipo C1E**: un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria C1 e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1.250 kg, con lunghezza complessiva pari o superiore ad 8 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il cassone può anche essere leggermente meno largo della motrice, purché, in tal caso, la visione posteriore risulti possibile soltanto attraverso gli specchietti retrovisori esterni di quest'ultima; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva;
- k. **Per le patenti di tipo C**: veicolo a motore di categoria C con massa limite pari o superiore a 12 000 kg, lunghezza pari o superiore a 8 m, larghezza pari o superiore a 2,40 m e in grado di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS, di un cambio che prevede la selezione manuale delle marce da parte del conducente, nonché dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il veicolo deve essere presentato con un minimo di 10 000 kg di massa totale effettiva;
- l. **Per le patenti di tipo CE**: autoarticolato, o un insieme, composto da un veicolo adatto alla prova per la categoria C e un rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7.50 m; la massa limite deve essere pari o superiore a 20 000 kg, la lunghezza complessiva pari o superiore ai 14.00 m e la larghezza pari o superiore ai 2.40 m; i veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e devono disporre di ABS, di un cambio che prevede la selezione manuale delle marce da parte del conducente, nonché dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il veicolo deve essere presentato con un minimo di 15 000 kg di massa totale effettiva;
- m. **Per le patenti di tipo D1**: veicolo di categoria D1 con massa limite pari o superiore a 4.000 kg, lunghezza pari o superiore a 5 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; esso deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85;
- n. **Per le patenti di tipo D1E**: un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria D1 e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1 250 kg e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 m; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva.
- o. **Per le patenti di tipo D**: veicolo di categoria D di lunghezza pari o superiore a 10 m, di larghezza pari o superiore a 2,40 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; deve disporre di ABS e deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85;
- p. **Per le patenti di tipo DE**: un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria D e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1.250 kg, di larghezza pari o superiore a 2.40 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 m; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva;

1. Tutti i veicoli devono essere muniti di cambio di velocità manuale (fatta eccezione di quello di cui alla lettera f. del precedente punto 1. che può anche essere dotato di cambio automatico), di doppio comando almeno per la frizione ed il freno e tale installazione deve risultare dalla carta di circolazione. I veicoli utili al conseguimento delle patenti di guida di categoria C, CE, D e DE, attrezzati conformemente alle disposizioni emanate dal Capo del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 203, c. 2, lett. i), del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, oltre che *ad uso esclusivo di autoscuola*, sono considerati *ad uso speciale* ai sensi dell'art. 54, c. 1, lett. g), del C.d.S.. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai veicoli utili al conseguimento delle patenti di guida di categoria C1, C1E, D1 e D1E, quando sono in dotazione ad un'autoscuola o ad un C.I.A..
2. Tutti i veicoli devono essere immatricolati a nome del titolare dell'autoscuola, dell'ente, della società o del consorzio che ha costituito il C.I.A. e possono essere utilizzati presso autoscuole diverse facenti capo ad un unico titolare o ente o società purché venga rispettato il numero minimo previsto dalle norme vigenti. Per i motocicli e i mezzi pesanti non si fa riferimento al numero minimo.
3. E' ammesso il ricorso all'utilizzo dello strumento del leasing.
4. I veicoli devono essere muniti di apposite scritte "SCUOLA GUIDA" conformemente a quanto stabilito dall'art. 334 del regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.
5. Per dismettere od inserire veicoli nel parco veicolare il titolare o il legale rappresentante dell'autoscuola o il responsabile del C.I.A. deve richiedere apposito aggiornamento della carta di circolazione ai sensi dell'art. 78 del C.d.S. al competente Ufficio Provinciale della M.C.T.C. Ottenuto ciò, il titolare del mezzo provvede a darne comunicazione alla Provincia di Lecce, accompagnando la stessa di copia della carta di circolazione e del certificato di assicurazione; la Provincia di Lecce, una volta approvato l'inserimento del parco veicolare del richiedente, ne invia comunicazione al competente ufficio Provinciale della M.C.T.C. Tutti i veicoli devono avere la copertura assicurativa in conformità alle disposizioni vigenti in materia assicurativa ed ai relativi massimali assicurativi, sia per le esercitazioni di guida che per l'effettuazione degli esami.
6. I veicoli classificati ad uso autoscuola possono essere utilizzati anche per il trasporto degli allievi da e per la sede degli esami, nonché per ogni incombenza connessa con l'attività (art.192 d.P.R.610/1996), eccetto che nei casi contemplati nell'art.2, comma8, in difformità l'attività potrà essere sospesa da 1 (uno) a 3 (tre) mesi.
7. Per le esercitazioni e per l'esame per il conseguimento di patenti delle categorie speciali è ammesso l'uso di veicoli di proprietà dell'allievo o di terzi che ne hanno autorizzato l'uso.
8. Entro il 31 gennaio di ogni anno il titolare dell'autoscuola o il socio amministratore o il legale rappresentante o la persona da questi delegata, nel caso di società o ente, e il responsabile del C.I.A. devono trasmettere alla Provincia un elenco aggiornato di tutti i mezzi, utilizzati dalla o dalle autoscuole o dal C.I.A. di competenza.
9. L'eventuale emanazione di nuova normativa, dopo l'approvazione del presente Regolamento, che introduca modifiche alle vigenti norme di settore, comporterà il recepimento automatico della stessa.

Art. 13 **CORSI DI INSEGNAMENTO**

1. I corsi di insegnamento si distinguono in:
 - a) corsi normali, definiti tali per la preparazione dei candidati al conseguimento di tutti i tipi di patente di guida;
 - b) corsi special, definiti tali per la preparazione di candidati al conseguimento del Certificato di Abilitazione Professionale (CAP) e C.Q.C..

Art. 14
DURATA E MODALITA' DEI CORSI DI
LEZIONE TEORICHE E PRATICHE

1. I corsi di formazione teorica per il conseguimento delle patenti di categoria AM, anche speciale, hanno durata non inferiore a 13 (tredici) ore. I corsi di formazione teorica per il conseguimento delle patenti di categoria A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D, anche speciali, hanno durata non inferiore a 20 (venti) ore.
2. Hanno durata non inferiore a 5 (cinque) ore i corsi di formazione teorica per sostenere l'esame di revisione della patente posseduta, ovvero per il conseguimento di una patente di guida:
 - a) Di categoria BE;
 - b) Da parte di un candidato che non abbia conseguito l'idoneità in una prova d'esame o che sia stato respinto alla seconda prova di verifica delle capacità e dei comportamenti.
3. I corsi per il conseguimento del Certificato di Abilitazione Professionale di tipo KA e KB hanno durata non inferiore a 10 (dieci) ore.
4. Ciascuna lezione dei corsi di formazione di cui ai commi 1, 2, 3, ha durata non inferiore ad 1 (una) ora.
5. Ciascuna lezione di guida ha durata di almeno 30 (trenta) minuti.

Art. 15
REGISTRI

1. Le autoscuole ed i C.I.A. devono curare la tenuta dei documenti vidimati dall'Ufficio del Servizio Pianificazione Servizi di Trasporto della Provincia di Lecce e contenenti gli elementi fondamentali nel seguito indicati:
 - a) registro di iscrizione: può essere cartaceo od in formato elettronico, debitamente vidimato, deve riportare la data di iscrizione e le generalità degli allievi, estremi delle autorizzazioni per esercitarsi alla guida, dalla degli esami di teoria e guida, esito finale;
 - b) registro degli allievi trasferiti dalle autoscuole al centro di istruzione;
 - c) libro giornale per il rilascio di ricevute, così come previsto dalla L.264/91 e s.m.i., nel caso in cui l'autoscuola svolga anche attività di consulenza riferita al conducente di veicoli a motore così come definito all'art.1, comma 1, del Decreto n.317/95 e s.m.i..
2. il registro di cui al precedente comma 1 lett.b), deve essere redatto e tenuto dal C.I.A. in relazione all'insegnamento teorico e pratico, o solo tecnico, o solo pratico, degli allievi provenienti dalle autoscuole consorziate che hanno costituito detto C.I.A.. In tal caso, nel registro di iscrizione delle autoscuole che hanno costituito il C.I.A. è annotato il trasferimento degli allievi al centro stesso.
3. Il C.I.A. provvede a riportare nel registro di cui al comma 1 lett. b) le generalità degli allievi inviati dalle autoscuole consorziate, annotando la rispettiva provenienza nonché tutte le altre indicazioni contenute nella lett. a) del primo comma del presente articolo.
4. Il registro di iscrizione ed il registro degli allievi trasferiti al C.I.A. devono essere conformi ai modelli di cui agli allegati 3 e 9 del "Regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole" di cui al D.M. n.317/95 e s.m.i..

Art. 16
ORARI DI APERTURA

1. Entro trenta giorni dalla data di inizio della attività il titolare o legale rappresentante dovrà comunicare alla Provincia gli orari di apertura al pubblico dell'Autoscuola o del C.I.A, nonché la fascia oraria in cui si svolgono le lezioni di teoria.
2. Qualora i suddetti orari subiscano variazioni definitive il titolare o legale rappresentante dovrà darne comunicazione alla Provincia entro 30 (trenta) giorni dalla data di modifica.
3. Il titolare o legale rappresentante dovrà comunicare alla Provincia il periodo di chiusura per ferie, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio dello stesso.

4. I termini di cui al presente articolo costituiscono disposizioni per il regolare funzionamento delle autoscuole ed il loro mancato rispetto comporta, nei confronti dell'autoscuola o C.I.A. l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

Art. 17 **INFORMAZIONI E TARIFFE**

1. Nei locali dell'autoscuole e del C.I.A. dovrà essere affisso, in modo chiaro e visibile, un avviso che indichi la possibilità, per l'utente, di inoltrare reclami in merito all'attività di autoscuola e del C.I.A. anche al Dirigente del Servizio Pianificazione Servizi di Trasporto della Provincia; tale obbligo costituisce disposizione per il regolare funzionamento delle autoscuole e dei C.I.A. ed il suo mancato rispetto comporta altresì l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.
2. Anche gli orari di apertura, le tariffe applicate e la documentazione di ammissione all'attività rilasciata dalla Provincia devono essere esposte in modo visibile al pubblico.
3. Eventuali manifesti pubblicitari, avvisi sulla stampa, volantini, comunicati radio, diapositive e qualsiasi altro mezzo di comunicazione commerciale dovranno ottenere il preventivo nulla-osta dalla Provincia prima della comunicazione al pubblico. Il testo delle comunicazioni pubblicitarie predette, anche se non contenenti tariffe, deve altresì essere sempre improntato all'importanza dell'insegnamento, che nelle scuole ha priorità rispetto alle ragioni commerciali; non è pertanto ammissibile che nelle comunicazioni stesse si parli di "promozioni garantite" dal superamento dell'esame di idoneità, oppure di patenti assicurate perché la patente è sicura solo dopo che sia stata rilasciata dalla M.C.T.C.; possono essere invece usate frasi quali ad esempio "preparazioni accurate", oppure "corsi regolamentari", ecc.

Art. 18 **INSEGNANTI ED ISTRUTTORI**

1. L'autoscuola o il C.I.A. deve avere almeno uno o più insegnanti di teoria e uno o più istruttori di guida con un'esperienza almeno biennale documentata. E' ammesso il ricorso ad uno o più soggetti abilitati che cumulino entrambe le funzioni in relazione all'abilitazione posseduta dal titolare o legale rappresentante o socio amministratore i quali possono, peraltro, cumulare le suddette funzioni se abilitati.
2. L'autoscuola o il C.I.A. deve avere a disposizione un insegnante e un istruttore di guida con esperienza almeno biennale, oltre a quanto previsto al comma 1, qualora risulti che siano stati iscritti nei registri e direttamente presentati agli esami allievi in numero superiore a 160 nel corso dell'anno, ad esclusione di quelli eventualmente inviati al C.I.A., dei candidati ai certificati di abilitazione professionale e delle revisioni di patente.
3. Se un'autoscuola rimane sprovvista dell'unico insegnante o istruttore di cui dispone e non abbia, "per accertate difficoltà di reperimento", la possibilità di sostituirlo immediatamente con un altro, il titolare può essere autorizzato dalla Provincia ad utilizzare, quale "supplente temporaneo", per non più di 6 (sei) mesi, un insegnante o istruttore di altra autoscuola o C.I.A. già autorizzati, in modo da assicurare il regolare funzionamento della stessa in relazione al numero degli allievi.
4. L'autoscuola può utilizzare a tempo parziale insegnanti ed istruttori regolarmente abilitati e con i requisiti di legge nonché lavoratori autonomi anch'essi regolarmente abilitati. Al personale insegnante di più autoscuole, appartenenti ad un titolare o società, è consentita la mobilità presso le diverse sedi.
5. Gli insegnanti e istruttori, per esercitare l'attività, sono autorizzati dalla Provincia che provvede, tra l'altro, a verificarne i requisiti di esperienza previsti per legge. I titolari delle autoscuole devono pertanto richiedere di inserire nel proprio organico gli insegnanti di teoria e istruttori di guida che intendono utilizzare, inviando al Servizio Pianificazione Servizi di Trasporto della Provincia di Lecce, unitamente alla domanda con le specifiche distinte funzioni, la seguente documentazione:
a) per gli insegnanti di teoria:

- 1) copia della patente di guida almeno delle cat. B normale o B speciale;
 - 2) copia dell'attestato di idoneità tecnica rilasciato da un'Amministrazione provinciale o dalla Motorizzazione Civile;
 - b) per gli istruttori di guida:
 - 1) copia della patente di guida delle cat. A , B, C+E e D+E per gli istruttori che possono svolgere esercitazioni per la guida di tutti i veicoli a motore, ovvero copia della patente di guida delle cat. B, C+E e D+E per gli istruttori che possono svolgere esercitazioni per la guida di tutti i veicoli a motore con eccezione dei ciclomotori e dei motocicli;
 - 2) copia dell'attestato d'idoneità tecnica rilasciato da un'Amministrazione provinciale o dalla Motorizzazione Civile.
 - c) Inoltre per entrambi:
 - n.2 fototessere;
 - dichiarazione di non dipendenza da enti pubblici o privati, con firma autenticata, oppure nulla-osta da parte del datore di lavoro primario, nel caso di insegnanti o istruttori da utilizzare a tempo parziale.
6. Il Servizio Pianificazione Servizi di Trasporto, esaminata la documentazione e accertato il possesso dei requisiti di legge, rilascerà l'autorizzazione e l'apposita tessera di riconoscimento, con l'indicazione delle mansioni. In caso di variazioni l'autorizzazione e la tessera dell'interessato devono essere restituite, a cura e sotto la responsabilità del titolare dell'autoscuola, al predetto ufficio rilasciante.

Art. 19

TRASFERIMENTO DEL COMPLESSO AZIENDALE

1. Ai sensi dell'art. 335, comma 5, del Regolamento di esecuzione del C.d.S. e s.m.i., in caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa è tenuto a presentare nuova SCIA, contestualmente alla rinuncia del trasferente e resta subordinata all'accertamento per il richiedente dei requisiti di cui al comma 4 dell'art. 4 del presente regolamento.
2. Alla nuova SCIA vanno allegati i documenti di cui all'art. 5 comma 2 del presente regolamento, oltre a copia conforme all'originale dell'atto notarile, regolarmente registrato, inerente il trasferimento del complesso aziendale.
3. In attesa del completamento della procedura di accertamento da parte della Provincia, la validità di quella intestata al cedente permane per un periodo non superiore a un mese dalla data dell'atto di cessione dell'azienda.
4. L'intestatario dell'attività da revocare, dovrà restituire:
 - a) documentazione attestante l'esclusione dal parco veicolare dell'autoscuola degli eventuali mezzi non trasferiti;
 - b) tessere del personale per il conseguente aggiornamento;
 - c) tutti i registri ai fini della loro chiusura.
5. Gli allievi, che devono completare la loro preparazione, dovranno essere riscritti nell'autoscuola subentrante senza che venga richiesto loro alcun onere aggiuntivo.
6. La Provincia procede al perfezionamento della procedura di trasferimento dopo aver accertato l'esistenza delle seguenti condizioni:
 - a) sussistenza dei requisiti personali, morali, professionali e soggettivi di cui all'art. 4 comma 3 del presente regolamento;
 - b) documentazione attestante l'espletamento degli adempimenti inerenti la voltura a favore del richiedente relativamente ai locali, ai veicoli, alle attrezzature ed alla disponibilità degli insegnanti ed istruttori;
 - c) la documentazione indicata all'art. 5 comma 2 del presente regolamento.
7. Il cedente, nel caso in cui non comunichi alla Provincia la sospensione o l'interruzione dell'attività dell'autoscuola a decorrere dall'atto di trasferimento del complesso aziendale, rimane responsabile ad

ogni effetto del regolare funzionamento della medesima fino al perfezionamento dell'iter in capo al cessionario.

Art. 20

MODIFICA DELLA COMPAGINE SOCIALE

1. Nel caso in cui l'attività faccia capo ad una Società o di un Ente, l'ingresso, il recesso o l'esclusione di uno o più soci, da documentare con l'esibizione della copia autentica del relativo verbale di assemblea, deve essere comunicato alla Provincia che, qualora la variazione sia riferita a soci privi della qualifica di amministratori, provvede esclusivamente a prenderne atto, previo accertamento dei requisiti prescritti, sempre che le modifiche della composizione della società o dell'ente non siano tali da comportare il un nuovo procedimento di inizio attività.
2. Nell'ipotesi di attività intestata a società semplice, il recesso e l'esclusione di uno o più soci comportano il rilascio di un atto sostitutivo del precedente, previa revoca di quest'ultimo, a seguito di richiesta corredata della copia autentica della scrittura privata contenente la dichiarazione di assenso dei soci intestatari dell'attività.
3. Qualora tali modifiche comportino la variazione della ragione sociale, deve essere effettuata espressa comunicazione finalizzata alla sostituzione della precedente.

Art. 21

TRASFORMAZIONI SOCIETARIE

1. I titolari di autoscuole autorizzate anteriormente alla data del 26 aprile 1988, possono trasformare la propria ditta individuale in società, aventi o meno personalità giuridica ed assumere nelle stesse la qualità di legale rappresentante o di socio amministratore; assumere la qualità di legale rappresentante o di responsabile nei centri di istruzione. Analogamente, è consentito alle medesime autoscuole di trasformare la società in ditta individuale.
2. Se varia la sola denominazione dell'autoscuola senza alcuna modifica sostanziale di essa, si procede al semplice aggiornamento dell'intestazione dell'attività.

Art. 22

INTERRUZIONE DELL'ATTIVITA'

1. Nel caso di impedimento del titolare dell'autorizzazione, o del socio amministratore o del legale rappresentante, in caso di società od ente, è consentito il proseguimento dell'esercizio dell'attività dell'autoscuola, previo nulla osta della Provincia, mediante la nomina e comunicazione di un sostituto che abbia i medesimi requisiti previsti per il soggetto impedito, per non più di sei mesi (art. 335 comma 4 del Regolamento di esecuzione del C.d.S.).
2. L'attività può essere sospesa, previa autorizzazione, per gravi e documentati motivi dei soggetti indicati al comma 1, per un periodo di sei mesi. In caso di gravi e comprovati motivi è consentita un'ulteriore proroga di sei mesi.
3. Dell'avvenuta ripresa dell'attività dovrà essere data tempestiva comunicazione scritta alla Provincia entro i successivi quindici giorni.
4. Qualora trascorso detto periodo l'attività non venga ripresa regolarmente, l'intestatario decade dall'attività e la Provincia procede alla revoca.

Art. 23
CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

1. L'attività cessa:
 - a) per morte del titolare;
 - b) per espressa rinuncia;
 - c) per scioglimento o messa in liquidazione della società;
 - d) per revoca, nei casi previsti dal presente regolamento;
 - e) per mancata adesione ad un consorzio.
2. Nei casi a), b) e c) di cui sopra, ne deve essere data immediata comunicazione alla Provincia, allegando l'originale degli atti rilasciati dalla Provincia e documentazione attestante l'esclusione dei mezzi dal parco veicolare, nonché le tessere degli insegnanti e degli istruttori dell'autoscuola stessa ai fini del conseguente aggiornamento.
3. In caso di morte del titolare la conduzione dell'autoscuola è affidata agli eredi del titolare oppure ad uno o più collaboratori aventi le qualifiche di istruttore o insegnante, facenti parte dell'organico, che lo coadiuvavano nello svolgimento dell'attività. L'attività permane per ulteriori sei mesi dalla data in cui si verifichi l'evento di cui sopra.
4. Qualora l'attività venga a cessare "mortis causa" del titolare o per rinuncia espressa dello stesso, la titolarità dell'esercizio può essere concessa, previa comunicazione alla Provincia e successivo accertamento favorevole dei requisiti, in ordine di preferenza:
 - a) agli eredi del "de cuius";
 - b) ai discendenti dell'eventuale rinunciatario;
 - c) ad uno o più collaboratori aventi le qualifiche di Insegnante di teoria ed Istruttore di guida, facenti parte dell'organico, assunti a tempo pieno, che lo coadiuvavano nello svolgimento dell'attività.

Art. 24
VIGILANZA E CONTROLLO

1. Le autoscuole e i C.I.A. sono soggetti a vigilanza tecnica amministrativa da parte della Provincia, ai sensi dell'art. 123 del C.d.S.
2. I funzionari della Provincia di Lecce, o i Vigili Provinciali muniti di apposita tessera di riconoscimento, sono autorizzati ad effettuare sopralluoghi, ispezioni alle sedi ed altri accertamenti atti a controllare:
 - a) il permanere dei requisiti presupposto dell'attività;
 - b) la regolarità del funzionamento relativamente:
 1. all'accertamento che il personale sia lo stesso riconosciuto idoneo ed in possesso della regolare autorizzazione rilasciata dalla Provincia;
 2. al controllo della documentazione prevista dall'art. 13 del D.M. 317/95;
 3. al controllo che gli allievi che frequentano l'Autoscuola siano regolarmente iscritti nei registri indicati all'art. 13 del D.M. 317/95.
 4. alla regolarità dell'esercizio dell'attività (vigilanza diretta alla repressione delle attività non regolari o abusive);
 5. alla pubblicità e all'osservanza degli orari.
3. Le autoscuole e i C.I.A. devono comunicare alla Provincia i giorni e l'orario di apertura delle autoscuole, nonché i giorni e l'orario per le lezioni teoriche e pratiche stabiliti e prescelti dal titolare o legale rappresentante dell'autoscuola, nonché le eventuali variazioni ed i periodi di chiusura per ferie.
4. I titolari delle autoscuole sono tenuti a comunicare immediatamente alla Provincia ogni modifica degli impianti, delle attrezzature e del personale.
5. La vigilanza viene effettuata quando:

- a) occorra garantire il rispetto di provvedimenti di diffida, sospensione o revoca;
 - b) pervengano segnalazioni, regolarmente sottoscritte e contenenti le generalità del segnalante, in ordine a presunte irregolarità connesse all'attività delle autoscuole;
 - c) si evinca, dalla documentazione in possesso dell'Ente, una presunta irregolarità dell'autoscuola stessa;
 - d) a giudizio dei competenti Uffici della Provincia, qualora se ne ravvisi l'opportunità.
6. Ai fini della vigilanza, sono ritenuti validi anche eventuali verbali di accertamento redatti da personale ispettivo di altri Enti competenti, quali: Vigili Urbani, Agenti di P.S., Carabinieri, I.N.P.S., I.N.A.I.L. e dal personale addetto dell'Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri (ex MCTC).
7. Sono in particolare soggette a controllo tecnico da parte della Provincia, ai sensi del D.Lgs. 112/98 art. 105 comma 3 punto a):
- a) la capacità didattica del personale;
 - b) l'efficienza e la completezza delle attrezzature;
 - c) la rispondenza dei veicoli alle norme vigenti;
 - d) l'idoneità dei locali;
 - e) la percentuale degli allievi che non hanno superato la prova di esame nell'arco di sei mesi;
 - f) la percentuale degli allievi prenotati ma non presentati agli esami;
 - g) la regolare esecuzione dei corsi, in particolare per quanto attiene la rispondenza degli allievi iscritti e gli allievi partecipanti, il rispetto dei programmi ministeriali e degli aspetti logistici, nonché i docenti impiegati;
 - h) il rispetto delle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 123, commi 3 e 10, del C.d.S e s.m.i..
8. Oltre ai controlli tecnici e amministrativi viene istituito un sistema di controllo mirato a monitorare il livello qualitativo delle autoscuole, mediante parametri che verranno fissati da parte della Commissione tecnica Provincia-Associazioni di cui al successivo articolo 31.

Art. 25 **VERBALE ISPETTIVO**

1. In seguito all'attività di vigilanza tecnica sulle autoscuole di competenza della Provincia viene redatto un apposito verbale in cui si evidenziano le irregolarità riscontrate nel funzionamento dell'autoscuola o del centro di istruzione. Le irregolarità vengono contestate immediatamente al titolare, al legale rappresentante o al socio amministratore o al responsabile del centro di istruzione, mediante consegna di copia del verbale da sottoscrivere per ricevuta, oppure mediante invio dell'atto con lettera raccomandata A.R. o per PEC.
2. Il titolare dell'autoscuola o il legale rappresentante o il socio amministratore o il responsabile legale del centro di istruzione, entro 15 (quindici) giorni dalla consegna del verbale o dalla data di ricezione della lettera raccomandata, deve far pervenire all'ufficio della Provincia le proprie giustificazioni.
3. Qualora tali giustificazioni non siano ritenute sufficienti ovvero non siano pervenute nel termine prescritto, l'ufficio della Provincia diffida il titolare o illegale rappresentante o il socio amministratore o il responsabile del centro di istruzione, con raccomandata con avviso di ricevimento, invitandolo ad eliminare le irregolarità entro un termine che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a 15 (quindici) giorni.

Art. 26 **PROVVEDIMENTI**

1. A seconda della violazione riscontrata i provvedimenti sono:
 - a) censura;
 - b) diffida;

- c) sospensione dell'attività;
 - d) revoca dell'attività.
2. La censura è un richiamo scritto con cui l'autoscuola viene invitata in ragione dell'esito dell'istruttoria di cui al precedente articolo ad una puntuale applicazione della normativa vigente in materia nel caso di lievi e giustificate irregolarità riscontrate nella gestione e nella conduzione dell'attività dell'autoscuola. In caso di inosservanza della censura, si provvede all'emanazione del provvedimento di diffida.
 3. La diffida è un invito formale, successivo al sopralluogo di cui al precedente art. 24, nei confronti del titolare o legale rappresentante o socio amministratore o il responsabile del centro di istruzione dell'autoscuola ad interrompere, con decorrenza immediata, l'attività riscontrata non conforme a quanto disposto dal regolamento con disposizione diretta ad eliminare le irregolarità, purché siano sanabili, entro un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni.
 4. Nel caso di inottemperanza della diffida la Provincia di Lecce adotta i provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 123, commi 8 e 9 del C.d.S., rispettivamente sospensione e revoca, entro 30 (trenta) giorni e procede all'applicazione della sanzione pecuniaria prevista al successivo art. 29.

Art. 27 **SOSPENSIONE**

1. La sospensione è un provvedimento con il quale la Provincia di Lecce sospende temporaneamente, per un periodo che va da 1 (uno) a 3 (tre) mesi, l'esercizio dell'attività dell'autoscuola. Il provvedimento comporta la chiusura dei locali, esclusi quelli utilizzati per lo svolgimento di altra attività compatibile purché separatamente autorizzata, nonché l'esclusione della scuola dalla prenotazione e presentazione di candidati agli esami di idoneità. L'autoscuola stessa non può iscrivere allievi anche nel caso in cui aderisca ad un C.I.A., né per la preparazione didattica, né per l'effettuazione degli esami per la patente di guida. La sospensione è sempre accompagnata da una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura definita nel successivo art.29.
2. Il provvedimento di sospensione è portato a conoscenza delle autorità locali quali Carabinieri, Vigili Urbani e Polizia della Strada, per l'opportuna opera di vigilanza sull'osservanza della sospensione medesima.
3. Di norma, qualora non sussistano casi in cui si renda indifferibile l'immediatezza del provvedimento, la sospensione decorre dal 30° giorno successivo alla data di notifica del provvedimento stesso, al fine di ridurre al minimo il disagio agli allievi iscritti.
4. La sospensione è di norma applicata nei casi previsti dall'art. 123 comma 8 del C.d.S., quando:
 - a) l'attività dell'autoscuola non si svolga regolarmente;
 - b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano più ritenuti idonei dal competente ufficio della Provincia;
 - c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dalla Provincia ai fini del regolare funzionamento dell'autoscuola.
5. Il provvedimento di sospensione viene disposto, previa contestazione dei fatti, nel caso che le irregolarità riscontrate non risultino sanabili. Sono considerate irregolarità non sanabili:
 - a) l'allievo alla guida dell'automezzo non ancora in possesso dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida rilasciata dalla Provincia, o nel caso che la stessa sia scaduta;
 - b) le lezioni di teoria o di guida impartite da personale non abilitato o abilitato per altra mansione;
 - c) le lezioni di teoria o di guida impartite da personale abilitato ma non autorizzato dalla Provincia;
 - d) l'effettuazione di corsi fuori sede;
 - e) trasferimento della sede senza il preventivo nulla osta della Provincia.
6. Nel caso in cui vengono riscontrate ulteriori fattispecie di irregolarità diverse da quelle previste dal precedente comma la Provincia invita formalmente il titolare o legale rappresentante o socio amministratore dell'autoscuola ad interrompere, con decorrenza immediata, l'attività riscontrata non

conforme o ad eliminare le irregolarità entro un termine non inferiore a 15 (quindici) gg.. Nel caso di inottemperanza all'invito di cui sopra, l'irregolarità contestata diviene insanabile e si procede ad irrogare il provvedimento sanzionatorio.

Art. 28 REVOCA

1. La revoca dell'attività è un provvedimento a seguito del quale viene impedita definitivamente la prosecuzione dell'attività dell'autoscuola. La revoca, accompagnata comunque sempre da provvedimento sanzionatorio pecuniario, ai sensi dell'art. 123 comma 9 del C.d.S., avviene quando:
 - a) siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del titolare;
 - b) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola;
 - c) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione nel quinquennio.

Art. 29 SANZIONI

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 123 del D.Lgs. 285/92 e s.m.i., qualsiasi comportamento o fatto realizzato dal titolare o dal legale rappresentante dell'autoscuola, o dal Responsabile del Centro di Istruzione Automobilistica, nell'ambito dello svolgimento delle attività che non sia conforme a quanto disposto dalla legislazione vigente in materia, da altra normativa e dal presente Regolamento oltre alle specifiche sanzioni normative, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di entità compresa tra €.500,00 (cinquecento/00) ed €.5.000,00 (cinquemila/00) in ragione della gravità e della reiterazione della violazione.
2. Qualora il titolare o il legale rappresentante dell'autoscuole sia condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati di cui all'art. 4 comma 4, l'attività verrà sospesa fino alla pronuncia di sentenza definitiva; qualora questa sia di condanna, l'attività sarà revocata. In tutti gli altri casi il provvedimento di sospensione dell'attività sarà revocato;
3. Durante il periodo di sospensione l'autoscuola non può esercitare l'attività. L'esercizio della predetta attività durante tale periodo ne comporta la revoca;
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 sono fatte valere anche per il Centro di Istruzione qualora i fatti siano commessi dal relativo responsabile ed il consorzio non provveda, entro 30 (trenta) giorni dalla avvenuta notizia del fatto, a sostituire il responsabile del Centro di Istruzione con altro in possesso dei requisiti richiesti.
5. Chiunque gestisce un'autoscuola senza aver ottemperato alle disposizioni in materia è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista dall'art. 123 comma II del C.d.S.
6. Dalla violazione consegue la chiusura dell'autoscuola e la cessazione della relativa attività, ordinata dall'ufficio competente secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del C.d.S. La sanzione amministrativa pecuniaria comporta conseguente comunicazione all'Autorità Giudiziaria per l'eventuale applicazione dell'art. 348 del Codice Penale.
7. Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida su veicoli delle autoscuole senza essere a ciò abilitato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista dall'art. 123 del C.d.S. e s.m.i.. Tale sanzione è estesa anche al titolare dell'autoscuola titolare dei mezzi ed attrezzature utilizzate.

Art.30 ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO E DELLA COMMISSIONE PERMANENTE PROVINCIA-ASSOCIAZIONI-DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

1. Allo scopo di provvedere al monitoraggio del settore, è istituito, presso il Servizio Pianificazione Servizi di Trasporto della Provincia, l'Osservatorio sull'attività delle Autoscuole e dei C.I.A. (Centri di Istruzione

Automobilistica).

2. Alla finalità di cui al precedente art.1. provvede una Commissione Provinciale Permanente alla quale sono altresì attribuiti compiti propositivi in materia regolamentare, in materia di esami per il conseguimento dell'idoneità professionale ed in materia di corsi di aggiornamento. A tal fine, la Commissione provvede:
 - a) A valutare gli eventuali adeguamenti da apportare al vigente Regolamento a seguito del monitoraggio di cui al precedente articolo o alla luce dell'intervenuta nuova normativa che dovesse essere emanata in materia di attività di autoscuola o C.I.A. (Centro di Istruzione Automobilistica);
 - b) A proporre le materie e le modalità di organizzazione dei corsi di aggiornamento professionale o di preparazione per gli esami di idoneità professionale previsti dal presente Regolamento;
 - c) A monitorare costantemente l'attività del settore al fine di individuare eventuali criticità e proporre a tal fine gli interventi più opportuni.
3. La commissione è nominata con provvedimento del Dirigente del Servizio Pianificazione Servizi di Trasporto della Provincia di Lecce, che la presiede, ed è composta da:
 - a. N.1 (uno) Funzionario del Servizio Pianificazione Servizi di Trasporto della Provincia di Lecce;
 - b. N.1 (uno) rappresentante delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio provinciale e riconosciute dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con segreteria regolarmente costituita;
 - c. N.1 (uno) Funzionario dell'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile di Lecce, designati dal Dirigente del predetto Ufficio;
 - d. Il Dirigente, o suo delegato, del Corpo di Polizia Provinciale.
4. La Commissione resta in carica per la durata di 2 (due) anni e la frequenza della sua convocazione è di almeno una volta all'anno. La partecipazione alla suddetta Commissione avviene a titolo totalmente gratuito.

ESPLETAMENTO DEGLI ESAMI PER IL RICONOSCIMENTO ALL'IDONEITA'
PER INSEGNANTI DI TEORIA E PER ISTRUTTORI DI GUIDA

Art. 31

SOGGETTI INTERESSATI

1. Sono interessati quei soggetti che intendono esercitare la professione di Insegnante di teoria ed Istruttore di guida ai sensi dell'art.123, commi 5) e 7) del D. Lgs. 30.04.92 n.285 del C.d.S. e s.m.i..
2. Per poter esercitare la professione di Insegnante di teoria ed Istruttore di guida è necessario conseguire l'idoneità tecnica secondo le modalità indicate nel presente Regolamento.

Art. 32

**MODALITA' PER IL
CONSEGUIMENTO DELL'ATTESTATO**

1. I titoli professionali e le idoneità di cui all'art. 1 si conseguono previo superamento di appositi esami, i cui programmi e le cui modalità di svolgimento sono regolati dalle norme di settore (D.M. 17.05.1995, n. 317 "Atto recante la disciplina dell'attività delle autoscuole" e dal D.M. 26 Gennaio 2011, n. 17 "Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di Insegnati e Istruttori di Autoscuola" nonché dal presente atto.

Art. 33

REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME

1. Non possono essere ammessi a sostenere gli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di Insegnante e/o Istruttore di autoscuola:

- i delinquenti abituali, professionali, o per tendenza ai sensi degli artt. 102, 103, 105 e 108 del Codice Penale e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla Legge 27 Dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla Legge 3 Agosto 1988, n. 327, nonché dalla legge 31 Maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificata ed integrata;
 - le persone condannate a pena detentiva non inferiore a tre anni, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi;
 - coloro che hanno riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n.386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
 - le persone interdette o in regime di fallimento.
2. Il soggetto che intende conseguire l'abilitazione alla professione di "Insegnante di teoria" deve possedere i seguenti requisiti:
- età non inferiore agli anni 18 (diciotto);
 - essere residente anagraficamente nel Territorio nazionale italiano;
 - aver conseguito il corso di formazione iniziale, come previsto dall'art. 10, punto 5- septer del Testo Coordinato del Decreto Legge 31 gennaio 2007, n.7;
 - diploma di istruzione di secondo grado conseguita a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni;
 - patente di guida almeno della categoria B normale oppure B speciale.
3. Il soggetto che intende conseguire l'abilitazione di "Istruttore di guida" deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- età non inferiore agli anni 21 (ventuno);
 - essere residente anagraficamente nel Territorio nazionale italiano;
 - aver conseguito il corso di formazione iniziale, come previsto dall'art. 10, punto 5- septer del Testo Coordinato del Decreto Legge 31 gennaio 2007, n.7;
 - diploma di istruzione di secondo grado;
 - essere in possesso di patente di guida comprendente almeno le categorie A-B-CE e D, ad esclusione delle categorie speciali, per gli Istruttori che svolgono le esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi nonché per la loro revisione (art. 5, comma 1 lett. a del DM 26 Gennaio 2011, n. 17), oppure almeno le categorie B-CE e D, ad esclusione delle categorie speciali per gli Istruttori che svolgono esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e motocicli, nonché della loro revisione (art. 5, comma 1 lett. b del citato DM), oppure almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale, per gli Istruttori che svolgono esercitazioni per la stessa categoria di veicoli a motore del quale sono già titolari di patente (art. 5, comma 2 dello stesso DM);
4. Il soggetto che intende conseguire, nella stessa sessione d'esame, l'abilitazione alla professione di "Insegnante di Teoria" e "Istruttore di Guida" delle autoscuole deve produrre distinte istanze, attenendosi ai requisiti richiesti ai precedenti commi 2 e 3.

Art. 34

ESTENSIONE DELL'INSEGNAMENTO E REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME

- 1.** Gli Insegnanti o Istruttori già abilitati sostengono gli esami per l'estensione dell'insegnamento esclusivamente con le modalità previste dall'art. 10 del DM 26 Gennaio 2011, n. 17 e s.m.i..
- 2.** I requisiti per ottenere l'ammissione all'esame devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Art.35

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI CORSI

1. I corsi si svolgono sulla base dei programmi di cui al Decreto 26 gennaio 2011, n. 17; si applica altresì, nei casi previsti, l'art.10 del Decreto 26 gennaio 2011, n. 17.
2. Possono partecipare ai corsi gli allievi in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 (per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante) o art. 6 (per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore) del Decreto 26 gennaio 2011, n. 17.
3. Il soggetto accreditato allo svolgimento del corso di formazione iniziale e periodica deve comunicare al Servizio Pianificazione Servizi di Trasporto della Provincia di Lecce, entro i 5 (cinque) giorni lavorativi precedenti all'inizio del corso:
 - a) l'avvio del corso;
 - b) il calendario delle lezioni teoriche;
 - c) il calendario delle esercitazioni pratiche, gli orari e i luoghi di svolgimento delle lezioni pratiche del corso di formazione iniziale degli istruttori,
 - d) l'elenco degli allievi con allegata la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti;
 - e) l'elenco dei docenti con allegata la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti;
 - f) l'elenco dei veicoli utilizzati nel corso di formazione iniziale degli istruttori.
4. Qualora siano accertate irregolarità, il Servizio Pianificazione Servizi di Trasporto della Provincia di Lecce ne richiede l'eliminazione con provvedimento che sospende l'avvio del corso.
5. Il Servizio Pianificazione Servizi di Trasporto della Provincia di Lecce, accertata la sussistenza dei requisiti, invia al soggetto accreditato allo svolgimento del corso una comunicazione di presa d'atto.
6. L'eventuale modifica del calendario delle lezioni o dei docenti è comunicata al Servizio Pianificazione Servizi di Trasporto della Provincia di Lecce tramite posta elettronica certificata entro le ore 13.00 del giorno lavorativo precedente alla data di svolgimento delle lezioni oggetto di modifica.
7. L'autoscuola che aderisce ad un centro di istruzione può svolgere la parte teorica del corso per istruttore, demandando la parte pratica al C.I.A. di appartenenza. In tale caso l'autoscuola deve allegare alla comunicazione di avvio del corso una dichiarazione del C.I.A. attestante la disponibilità per l'autoscuola dei veicoli necessari per l'espletamento della parte pratica. L'autoscuola resta comunque responsabile dello svolgimento dell'intero corso.
8. Il C.I.A. centro di istruzione automobilistica può utilizzare, per la parte pratica del corso per istruttore, veicoli di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell'art. 7 del Decreto 26 gennaio 2011, n. 17, in disponibilità delle autoscuole aderenti allo stesso, che vanno riportati nell'elenco allegato alla comunicazione di avvio del corso presentata dal centro di istruzione. Il centro di istruzione resta comunque responsabile dello svolgimento dell'intero corso.

9. Gli allievi devono essere iscritti su un apposito registro di iscrizione. Non è consentito iscrivere allievi dopo l'inizio di un corso.
10. La presenza degli allievi alle lezioni della parte teorica di un corso è provata con la compilazione del registro di frequenza, numerato progressivamente, nella quale il docente riporta la data e l'ora della lezione, l'argomento della lezione, il nome dell'allievo partecipante nonché l'eventuale assenza del medesimo entro quindici minuti dall'inizio della lezione e appone la sua firma. L'allievo appone la firma in entrata, entro e non oltre quindici minuti dall'inizio della lezione, ed in uscita di ogni singola lezione.
11. Le esercitazioni individuali giornaliere di guida hanno durata non inferiore a un'ora e non superiore a quattro ore e si possono svolgere nei giorni dal lunedì alla venerdì dalle ore 08:00 alle ore 22:00 e il sabato dalle ore 08.00 alle ore 14.00.
12. La presenza degli allievi alle lezioni della parte pratica di un corso è provata con la compilazione del registro di frequenza, numerato progressivamente, nella quale il docente riporta la data e ora della lezione, il numero di targa del veicolo impiegato, il nome dell'allievo partecipante alla lezione nonché l'eventuale assenza del medesimo entro quindici minuti dall'inizio della lezione. L'allievo appone la firma in entrata, entro e non oltre quindici minuti dall'inizio della lezione, ed in uscita di ogni singola lezione.
13. Le lezioni giornaliere, per la parte teorica dei corsi, hanno durata non inferiore a due ore e non superiore a otto ore e si possono svolgere nei giorni da lunedì alla venerdì dalle ore 08:00 alle ore 22:00 e il sabato dalle ore 08.00 alle ore 14.00.
14. E' consentito lo svolgimento, nella medesima aula, di lezioni teoriche afferenti a parti di programma comuni a un corso per insegnante e a un corso per istruttore. In tale caso dovranno essere presenti in aula e tenuti distinti i registri di frequenza di ciascun corso, compilati secondo le modalità sopra menzionate.
15. E' consentito frequentare contemporaneamente un corso per insegnante e un corso per istruttore solo nel caso in cui le lezioni dei due corsi, escluso il caso di cui al precedente capoverso, non si sovrappongano.
16. Per le assenze dalle lezioni si applica la disciplina di cui all'art. 11 del Decreto 26 gennaio 2011, n. 17.
17. Il registro di iscrizione e il registro di frequenza devono essere vidimati dal Servizio Pianificazione Servizi di Trasporto della Provincia di Lecce. E' necessario predisporre un registro di frequenza per ogni corso attivato.
18. Al termine del corso, viene rilasciato all'allievo un attestato di frequenza, secondo lo schema di cui all'allegato 3 al Decreto 26 gennaio 2011, n. 17, da presentare in allegato ed in copia conforme all'originale all'istanza di ammissione all'esame. Ancora, al termine del corso, l'autoscuola/C.I.A. trasmette al Servizio Pianificazione Servizi di Trasporto della Provincia di Lecce l'elenco completo degli attestati rilasciati per ciascun corso e i Registri di frequenza per le verifiche di competenza.
19. L'attività ispettiva è espletata da personale del Servizio Pianificazione Servizi di Trasporto della Provincia di Lecce, appositamente incaricato, eventualmente accompagnato su richiesta da organi di polizia, presso la sede del corso nei giorni e ore comunicati con il calendario delle lezioni; nel caso di lezioni pratiche "fuori sede" l'attività ispettiva è espletata nei luoghi e nei giorni e ore specificatamente comunicate.
20. Gli incaricati dell'attività ispettiva richiedono la presenza del Responsabile del corso, indicato nella comunicazione di avvio del medesimo, per tutta la durata dell'ispezione; se non presente, è fatto

obbligo allo stesso di raggiungere la sede dell'ispezione entro un'ora dall'inizio dell'ispezione, escluso il caso di lezioni pratiche. Nelle more gli incaricati procedono comunque alle verifiche d'ufficio.

21. Dell'attività ispettiva svolta è redatto un verbale dagli incaricati a fine ispezione, con indicazione delle eventuali irregolarità riscontrate, comprovata, qualora necessario, da acquisizione di copia di documentazione.
22. Le irregolarità rilevate sono immediatamente contestate dagli incaricati al Responsabile del corso con la consegna e sottoscrizione per ricevuta del verbale o, nel caso di sua assenza, con l'invio del verbale mediante lettera raccomandata A/R oppure tramite posta elettronica certificata, annotando l'assenza come irregolarità.
23. Nel caso venga accertata una irregolarità di cui all'art. 123, comma 11-ter, lettera a) o b) del D. Lgs. 285/92, il Responsabile del corso può far pervenire le proprie giustificazioni alla Provincia di Lecce entro il termine indicato nell'atto di contestazione. Qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti ovvero non siano pervenute nel termine prescritto, la struttura competente in materia di trasporti dell'Ente applica la sanzione prevista dal citato art. 123, comma 11-ter, lettera a) o b); in caso contrario la struttura competente in materia di trasporti dell'Ente autorizza la ripresa del corso con la richiesta dell'invio di un nuovo calendario delle lezioni aggiornato.
24. Nel caso di reiterazione nel triennio delle ipotesi previste dell'art. 123, comma 11-ter, lettera a) o b) del D. Lgs. 285/92, si applica la sanzione di cui all'art. 123, comma 11-ter, lettera c) del D. Lgs. 285/92.
25. Qualora dall'esito della visita ispettiva emergono delle irregolarità imputabili all'allievo, la Provincia di Lecce ne dispone la cancellazione dal registro di frequenza.
26. Per i corsi di formazione periodica, si applicano le disposizioni contenute nei commi precedenti, ad eccezione di quelle di cui ai commi 1, 2, 3, 7, 8, 11, 12, 15 del presente articolo.

Art. 36

AVVISO PUBBLICO

1. L'apertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione all'esame per il conseguimento delle abilitazioni avverrà mediante avviso pubblico, contenente tutti gli elementi e le indicazioni utili allo svolgimento del procedimento.
2. L'avviso verrà pubblicato sull'Albo Pretorio della Provincia e sarà inviato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento Trasporti Terrestri - Ufficio Provinciale di Lecce ed alle associazioni di categoria.
3. La scadenza del termine di presentazione delle domande sarà stabilita dal medesimo avviso.

Art. 37

DOMANDA DI AMMISSIONE

1. Ai fini dell'ammissione all'esame i candidati devono presentare alla Provincia di Lecce
– Servizio Pianificazione Servizi di Trasporto – Via Umberto I, n. 13 – 73100 Lecce, apposita domanda in forma scritta, autocertificando il possesso dei requisiti per l'ammissione, mediante il servizio postale, consegna brevi-manu all'Ufficio Archivio e Protocollo dell'Ente oppure mediante invio a mezzo pec all'indirizzo trasporti@cert.provincia.le.it . Se il titolare della pec mittente è differente dal titolare dell'istanza, è necessario allegare dichiarazione dove si elegge proprio recapito pec quello del mittente.
2. Il soggetto che intende sostenere l'esame deve dichiarare, tramite apposito modello di autocertificazione, sotto la propria responsabilità, di non aver sostenuto nei due mesi antecedenti lo stesso esame presso altra Amministrazione Provinciale e che non sussistono né nei propri confronti, né nei confronti dei familiari conviventi, anche di

fatto, le cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

3. Alla domanda deve essere allegata la prova dell'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria, da effettuarsi con versamento di **€.100,00 (Euro cento/00)** sul c.c.p. n. 14554737, intestato a Provincia di Lecce – Servizio Tesoreria con causale “Provincia di Lecce – Esami per insegnante/Istruttore autoscuole”. Se le istanze sono più di una, ovvero distinte domande per sostenere entrambe le prove, è necessario effettuare il versamento per ogni singola istanza.
4. Le domande di ammissione all'esame sono valutate dal Servizio Pianificazione Servizi di Trasporto della Provincia di Lecce, al fine di verificare la regolarità delle stesse ed il possesso dei requisiti prescritti.
5. In caso di documentazione insufficiente, l'ufficio può disporre l'integrazione della medesima attraverso apposita richiesta, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., determinando altresì la data entro cui far pervenire la documentazione mancante, pena la non ammissione all'esame.
6. In caso di accertata insussistenza di uno o più requisiti, l'ufficio esclude il candidato dall'ammissione all'esame, con motivata disposizione dirigenziale. Nel provvedimento devono essere espressamente indicate le autorità giurisdizionali competenti per l'esperimento di eventuale ricorso.
7. In caso di non ammissione all'esame, l'ufficio ne dà comunicazione all'interessato.
8. La Provincia di Lecce non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, oppure per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore o per errate spedizioni via fax o e-mail.

Art.38

COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. Gli esami per l'accertamento delle idoneità professionali di cui all'art. 1, si svolgono dinanzi ad apposita Commissione nominata con decreto del Presidente della Provincia, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “T.U.E.L.”, i cui componenti durano in carica massimo 3 (tre) anni.
2. La Commissione esaminatrice ha i seguenti compiti:
 - a) Prende atto dell'istruttoria eseguita dal Servizio Pianificazione Servizi di Trasporto della Provincia di Lecce in ordine alla regolarità delle domande d'ammissione all'esame;
 - b) Fissa le date per l'effettuazione delle prove d'esame;
 - c) Accerta, mediante le prove previste, le condizioni per il riconoscimento dell'idoneità dei candidati Insegnanti e/o Istruttori di guida, al fine della valutazione degli stessi;
3. La Commissione, di seguito descritta, è presieduta dal Dirigente del Servizio Pianificazione Servizi di Trasporto, o Funzionario delegato appartenente all'Ente, ed è composta dai seguenti esperti nelle materie d'esame:
 - un ingegnere designato dal Direttore Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri;
 - un esperto in materie d'esame ed in possesso delle patenti utili alla guida dei mezzi durante la sessione d'esame;
 - un medico iscritto all'Ordine Professionale;
 - un avvocato iscritto all'Ordine Professionale.Funge da Segretario un dipendente dello stesso Servizio, inquadrato almeno nella Categoria “C”, individuato dal Dirigente del Servizio Pianificazione Servizi di Trasporto.
4. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente.
5. Ai componenti della Commissione, non dipendenti dell'Amministrazione Provinciale, spetta un gettone di presenza per ogni seduta, il cui importo è adeguato a quanto previsto dal D.L. 78/2010 e s.m.i..

6. E' fatta salva la eventuale diversa composizione della Commissione esaminatrice in forza di specifiche disposizioni di Legge.

Art. 39

COMMISSIONE ESAMINATRICE E NORME DI FUNZIONAMENTO

1. Le riunioni della Commissione esaminatrice sono convocate dal Presidente della Commissione, che ne fissa l'ordine del giorno.
2. Il Presidente della Commissione esaminatrice, preliminarmente, verifica la validità della formazione della Commissione stessa e si accerta dell'identificazione dei candidati.
3. Il Commissario effettivo o supplente che non si presenta per due volte consecutive alle sedute della Commissione, senza giustificato motivo, è revocato con le stesse modalità previste per la nomina; contestualmente, il Presidente della Provincia nomina un nuovo Commissario.
4. Nell'ipotesi in cui difetti la regolare costituzione, il Presidente riconvoca la Commissione a data successiva, dandone immediata comunicazione ai candidati.
5. La Commissione opera validamente con la presenza di tutti i membri designati (Effettivi o Supplenti).
6. Al fine di assolvere alle verifiche di compatibilità dei Commissari e Candidati, previste dalle normative vigenti, (C.C., art. 51), il Presidente successivamente alla scadenza della presentazione delle domande di partecipazione agli esami da parte dei partecipanti, invia via email e/o via fax ai componenti della commissione i nominativi e il modello di dichiarazione di incompatibilità. Qualora uno o più commissari ravvisassero l'incompatibilità di partecipazione agli esami, comunicheranno detta incompatibilità al Presidente della Commissione ed al loro posto nella Commissione interverranno i supplenti non incompatibili.

Art. 40

SESSIONE D'ESAME

1. Le sessioni d'esame, di norma, sono 2 (due) all'anno e si svolgono indicativamente nei mesi di Aprile e Ottobre. Qualora il numero di domande di partecipazione alla prima sessione d'esame sia inferiore o uguale a 5 (cinque), si svolgerà una sola sessione d'esami indicativamente nel mese di Ottobre.
2. Fissata la data di una seduta di esame, il Presidente della Commissione, almeno 15 (quindici) giorni prima, la comunica agli interessati, mediante lettera raccomandata A/R, telegramma, o altro idoneo mezzo di comunicazione in grado di fornire certezza della ricezione, precisando il luogo e l'ora di inizio dell'esame.

Art.41

MATERIE D'ESAME

1. Gli esami per gli Insegnanti di Teoria sono basati sugli argomenti che fanno parte del programma del corso di formazione iniziale per insegnanti, di cui all'allegato 1 del D.M. 26/01/2011 n. 17 riguardanti:
 - Elementi di diritto pubblico, amministrativo e comunitario;
 - Elementi di diritto penale;
 - Procedure legali in caso di sinistro stradale e assicurazioni e illecito amministrativo;
 - Definizioni, costruzione e manutenzione strade, organizzazione della circolazione stradale e segnaletica stradale;
 - Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento;
 - Disposizioni amministrative in materia di circolazione dei veicoli;
 - Autotrasporto di cose ed elementi sull'uso del cronotachigrafo e del rallentatore di velocità;
 - Trasporto delle merci pericolose;
 - Conducenti e titoli abilitativi alla guida;

- Norme di comportamento stradale;
 - Illeciti amministrativi previsti dal CDS e relative sanzioni;
 - Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni;
 - Stato psicofisico dei conducenti, tempi di reazione, alcool, ecc;
 - Elementi di primo soccorso;
 - Elementi di fisica;
 - Autoscuole; normativa, ruolo, inquadramento insegnante.
2. Gli esami per Istruttori di Guida sono basati sugli argomenti che fanno parte del programma del corso di formazione iniziale per istruttori, di cui all'allegato 2 del D.M. 26/01/2011 n. 17 riguardanti;
- Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento;
 - Elementi di fisica;
 - Peculiarità della guida dei diversi tipi di veicoli e utilizzo dei diversi dispositivi;
 - Norme di comportamento sulle strade;
 - Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni;
 - Stato psicofisico dei conducenti, tempi di reazione, alcool, ecc;
 - Elementi di primo soccorso;
- Inoltre è prevista una parte pratica così suddivisa;
- A. Per l'abilitazione per istruttori per tutti i veicoli a motore e loro rimorchi, ex art. 6 comma 1 lettere d, cap. d1 del DM 26.01.2011, n. 17.
- guida di un motociclo;
 - guida di un'autovettura;
 - guida di un autocarro;
 - guida di un autotreno o autoarticolato;
 - guida di un autobus.
- B. Per l'abilitazione per istruttori per tutti i veicoli a motore e loro rimorchi ad eccezione dei ciclomotori e motocicli, ex art. 6 comma 1 lettere d, cap. d2 del DM 26.01.2011, n. 17.
- guida di un'autovettura;
 - guida di un autocarro;
 - guida di un autotreno o autoarticolato;
 - guida di un autobus.
3. L'elenco completo dei quesiti, con le relative fasi di elaborazione e di aggiornamento, si intende tacitamente sostituito da un eventuale aggiornamento nazionale dello stesso, messo a disposizione dal Ministero dei Trasporti, Dipartimento Trasporti Terrestri.

Art. 42

SVOLGIMENTO DELLE PROVE D'ESAME

1. Per gli Insegnanti di Teoria l'esame verte sulle materie indicate al precedente art.10, suddiviso in quattro fasi, da svolgersi in due giorni distinti, di cui al primo giorno le due prove scritte ed in data successiva le prove orali;
- **1.1 - La prima prova scritta**, della durata di quaranta minuti, consiste nella compilazione di due schede d'esame di quaranta domande ciascuna predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B. Non è ammesso alla prova successiva, il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori superiore a 2 (due).
 - **1.2 - La seconda prova scritta**, della durata minima di due ore fino ad un massimo di sei ore come stabilito dalla Commissione d'esame, consiste nella trattazione sintetica di tre temi scelti dalla Commissione tra gli argomenti del programma d'esame; ad ogni tema è assegnato un punteggio tra zero e dieci; è ammesso alla terza prova il candidato che ha ottenuto un punteggio, per ciascun tema, non inferiore a cinque e comunque un complessivo

- sui tre temi, non inferiore a diciotto.
- **1.3 - La terza prova**, verte sulla simulazione di una lezione teorica su un argomento scelto dalla commissione, nella quale il candidato, per accedere alla quarta fase, dovrà ottenere un punteggio non inferiore a diciotto/trentesimi (18/30).
 - **1.4 - La quarta prova**, sarà una prova orale sugli argomenti del programma d'esame, nella quale il candidato, per conseguire l'idoneità, dovrà ottenere un punteggio non inferiore a diciotto/trentesimi (18/30).
2. L'esito positivo dell'esame, sarà il risultato del superamento, per gradi di passaggio, delle quattro prove suddette e sarà annotato su un attestato che comprova la conseguita abilitazione.
 3. Per gli Istruttori di Guida l'esame verte sulle materie di cui all'art. 10 c. 2, e si articola in tre prove come sotto specificate;
 - **3.1 - La prova scritta**, della durata di quaranta minuti, consiste nella compilazione di due schede d'esame di quaranta domande ciascuna predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B.; Non è ammesso alla prova successiva, il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori superiore a 2 (due).
 - **3.2. - La prova orale** verte sugli argomenti indicati al comma 2 del precedente art. 10. Per accedere alla successiva prova pratica, il candidato dovrà ottenere un punteggio non inferiore a diciotto/trentesimi (18/30).
 - **3.3. - Per le prove pratiche** di guida, il candidato deve dimostrare la propria capacità di istruzione, conseguendo un punteggio, per ciascuna prova, non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta. Le prove si svolgeranno con le modalità di cui al D.M. 26/01/2011 n. 17 art. 8 ;
 4. I candidati al conseguimento dell'abilitazione di Istruttore alla guida dei veicoli di cui alla categoria B speciale, C speciale e D speciale, sostengono solo le prove d'esame di cui ai punti 3.1. e 3.2. del precedente comma 3.
 5. L'esito positivo dell'esame sarà annotato su un attestato che comprova la conseguita abilitazione.
 6. Le verifiche della prova pratica di guida dovranno essere sostenute su veicoli muniti di doppi comandi nella disponibilità dei Centri di Istruzione Automobilistica (C.I.A.) riconosciuti dalla Provincia di Lecce.
 7. Sarà a totale ed esclusivo onere del candidato alla prova pratica mettere a disposizione della propria sessione d'esame e della Commissione i mezzi richiesti per la sessione stessa, sempre che abilitati a tale scopo.
 8. La votazione finale risulta dalla media aritmetica delle votazioni conseguite in ciascuna prova.

Art. 43

SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE

1. Al candidato viene consegnata, per ciascuna prova di esame, una busta di colore bianco, riportante la data della prova e il timbro dell'Ente.
2. Per le prove scritte, deve essere utilizzata esclusivamente, a pena di nullità, carta recante il timbro dell'Ente e la firma di un membro della Commissione esaminatrice.
3. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.
4. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in contatto con altri attraverso l'uso di apparecchi cellulari o tramite altri mezzi di comunicazione.

5. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti, o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento della prova scritta, è escluso dall'esame.
6. La Commissione esaminatrice cura l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due membri o un membro ed il Segretario, devono trovarsi sempre nella sala degli esami.

Art. 44

ADEMPIMENTI DEI CONCORRENTI E DELLA COMMISSIONE AL TERMINE DELLE PROVE SCRITTE

1. Il candidato, prima di iniziare la compilazione della prima prova a quiz, scrive sulla scheda il proprio nome e cognome e la data di nascita, ed alla fine del lavoro la consegnerà al Presidente della Commissione, o a chi ne fa le veci.
2. Per la seconda prova scritta, il candidato dopo aver svolto la prova mette il foglio o i fogli nella busta e scrive sul cartoncino contenuto in una seconda busta il proprio nome e cognome e data di nascita; dopo aver chiuso tale ultima busta, inserisce la stessa nella busta contenente i fogli dell'elaborato, la chiude e la consegna al Presidente della Commissione, o a chi ne fa le veci, che appone trasversalmente sulla stessa, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta, la propria firma;
3. La Commissione esaminatrice provvede quindi alla correzione degli elaborati ed all'abbinamento dei nominativi contenuti nella seconda busta agli elaborati corretti e valutati.
4. Ai candidati ammessi alle prove orali sarà data comunicazione almeno 7 (sette) giorni prima delle prove stesse.
5. I plichi contenenti i lavori svolti dai candidati e tutta la documentazione relativa al concorso sono custoditi a cura del Presidente della Commissione.

Art. 45

PROVE ORALI

1. Le prove orali si svolgono in un luogo aperto al pubblico.
2. Alle stesse è presente la Commissione esaminatrice regolarmente costituita che procede all'esame dei candidati iniziando secondo lo scorrimento di ordine alfabetico.
3. Terminata la prova di ciascun candidato, il Presidente della Commissione dispone l'allontanamento del pubblico dal luogo in cui si svolge la prova per il tempo necessario all'assegnazione del voto e per la verbalizzazione delle domande rivolte al candidato dalla Commissione.
4. La Commissione, terminate le prove orali, ovvero terminati tutti i colloqui della giornata, espone le votazioni assegnate nella sede di espletamento della prova, affinché i candidati possano prenderne visione.
5. Sono dichiarati idonei i candidati che abbiano superato singolarmente tutte le prove previste.

Art. 46

VERBALE DELLE OPERAZIONI D'ESAME

1. Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla Commissione esaminatrice, si redige apposito verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.
2. Il Presidente della Commissione esaminatrice fornisce direttive al segretario della Commissione affinché la verbalizzazione dei lavori della Commissione permetta la ricostruzione, a posteriori, dell'attività e della formazione delle decisioni della Commissione stessa.

Art. 47

DICHIARAZIONE DI IDONEITA' E RILASCIO DELL'ATTESTATO

1. Ultimate le formalità di cui all'articolo precedente, la Commissione forma l'elenco degli idonei al conseguimento dell'attestato e lo trasmette, unitamente all'originale del verbale sottoscritto da tutti i componenti, al Dirigente del Servizio Pianificazione Servizi di Trasporto della Provincia di Lecce. L'elenco è pubblicato tramite apposita disposizione conclusiva del procedimento all'Albo pretorio della Provincia.
2. L'attestato di idoneità tecnica di Insegnante e di Istruttore di autoscuola è rilasciato dal Dirigente del Servizio Pianificazione Servizi di Trasporto, sulla base delle risultanze dell'esame a coloro che siano risultati idonei, previa assolvimento dell'imposta di bollo, o a persone da questi delegate in forma scritta.
3. L'attestato è emesso in duplice copia, di cui la prima è consegnata all'interessato, la seconda custodita agli atti dell'Ente.
4. Il Dirigente del Servizio Pianificazione Servizi di Trasporto provvederà ad evadere eventuali richieste di duplicati (per smarrimento, deterioramento, ecc.), secondo le procedure previste dalle normative vigenti.
5. Per poter esercitare l'attività di Insegnante di Teoria e di Istruttore di Guida presso una Autoscuola della Provincia di Lecce, si dovrà essere in possesso dell'apposito tesserino rilasciato dal Dirigente del Servizio Pianificazione Servizi di Trasporto della Provincia di Lecce. Tale tesserino deve essere richiesto dal titolare dell'autoscuola che intende inserire l'Insegnante di Teoria e/o l'Istruttore di Guida nel proprio organico.
6. Il tesserino di riconoscimento ha durata biennale a decorrere dalla data del suo rilascio e sino a quando l'Insegnante/Istruttore presta servizio nell'autoscuola richiedente; in caso di cessazione del rapporto di lavoro il tesserino dovrà essere restituito, a cura del titolare dell'autoscuola, al competente Ufficio della Provincia di Lecce. Per i tesserini rilasciati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, la loro validità è estesa sino ai successivi 2 (due) anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, trascorsa la quale si ha l'obbligo di richiesta/emissione di nuovo tesserino. La durata biennale del tesserino è vincolante anche per i titolari dell'autoscuola.

Art. 48

MANCATO CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITA'

1. In caso di mancato conseguimento dell'idoneità il candidato potrà presentare nuova domanda di partecipazione agli esami della sessione successiva. Alla nuova domanda dovranno essere allegati la ricevuta dei bollettini dei nuovi versamenti delle tasse previste, mentre gli altri certificati richiesti dovranno essere prodotti solo se quelli allegati alla precedente domanda sono scaduti al momento della predetta nuova domanda.

Art. 49

CONVERSIONE DI ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE DI GUIDA DA MILITARE A CIVILE

1. Coloro che hanno ottenuto il certificato di abilitazione alle mansioni di Istruttore di guida militare durante il servizio prestato presso le Forze Armate, ai sensi dell'art. 138, comma 3, lett. b), del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i., possono ottenere la conversione dello stesso con analogo certificato di abilitazione ad istruttore di guida civile senza esame, purché ne facciano richiesta durante il servizio o, al massimo, entro un anno dalla data del congedo.
2. Per il rilascio del certificato dovrà essere dimostrato il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 alla data della presentazione della domanda: le patenti della cat. A e B, ovvero A e DE possono essere state conseguite anche successivamente al congedo.
3. Nel caso in cui il titolare dell'abilitazione di Istruttore di guida militare non abbia ancora compiuto il ventunesimo anno di età, il certificato verrà rilasciato al compimento dell'età suindicata.

4. Al momento della richiesta di conversione, il richiedente dovrà dimostrare di essere in regola con la frequenza dei corsi di aggiornamento periodico.

Art. 50

SOSPENSIONE E REVOCA DELL'ABILITAZIONE

1. Qualora all'Insegnante di teoria ed all'Istruttore di guida venga sospesa la patente di guida, l'interessato dovrà darne comunicazione, entro 48 (quarantotto) ore della notifica del provvedimento di sospensione, al Servizio Pianificazione Servizi di Trasporto della Provincia di Lecce.
2. Il Dirigente del Servizio Pianificazione Servizi di Trasporto dispone la sospensione dell'attività di Insegnante di teoria e/o Istruttore di guida per un periodo uguale alla sospensione della patente disposta dalla competente autorità.
3. Nel caso di mancata comunicazione dell'avvenuta sospensione della patente, il Dirigente del Servizio Pianificazione Servizi di Trasporto dispone la sospensione dell'attività per un periodo doppio rispetto alla sospensione della patente disposta dalla competente autorità.
4. La revoca del titolo di abilitazione è disposta dal Dirigente del Servizio Pianificazione Servizi di Trasporto nel caso di perdita dei requisiti morali o quando venga revocata la patente di guida.

Art. 51

ELENCO PROVINCIALE

1. I titolari degli Attestati di abilitazione rilasciati in base al presente regolamento sono inseriti in apposito elenco provinciale, periodicamente aggiornato, liberamente consultabile.
2. I Certificati di abilitazione alla professione di Insegnante di teoria e/o Istruttore di guida presso le autoscuole, rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, conservano la loro validità e possono essere inseriti nell'elenco di cui al comma precedente.

Art. 52

RINVIO NORMATIVO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme generali vigenti ed alle specifiche normative emanate in merito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
2. In ogni caso, è fatta salva l'applicazione di futura emanazione di specifiche normative e Regolamenti da parte dell'Autorità centrale.
3. Tutte le cifre indicate nel presente Regolamento devono intendersi automaticamente aggiornate ai nuovi valori che saranno individuati da provvedimenti legislativi successivi alla sua entrata in vigore.

Art. 53

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., entra in vigore il giorno successivo all'intervenuta esecutività del provvedimento consiliare con il quale è stato approvato ed è pubblicato sul sito internet della Provincia di Lecce.